SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute del 22 gennaio 2002, recante: «Riconoscimento al sig. Novek Steven Jai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002) . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43/L

LEGGE 20 febbraio 2002, n. **30.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

02G0049

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 2001, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

02A01985 - 02A01986

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2002, n. **31.**

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:

«*3*. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1239):

Presentato dagli on.li PISAPIA e PECORELLA il 6 luglio 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il 18-23-24 ottobre 2001 ed il 20 novembre 2001.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 18 dicembre 2001, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 dicembre 2001 in un Testo Unificato con l'atto n. 1637 (on. Pecorella).

Senato della Repubblica (atto n. 996):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18 gennaio 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato ed approvato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 19 febbraio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 57 — 1. Aggiunge i commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, all'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudici incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

02G0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. **32.**

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B, secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della direttiva 90/539/CEE;

Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 221, recante regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «e pernici» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli uccelli corridori (ratiti),»;

b) all'articolo 11, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*3-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.»;

c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria è riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:

1) non sono vaccinati;

2) sono vaccinati con vaccino inattivato;

3) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;

2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalità stabilite in sede comunitaria;

d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera *c)*;

2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.»;

d) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. — *1*. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi.

2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.».

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268, reca:

«Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».

— La direttiva 26 giugno 1990, n. 90/425/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224, reca:

«Direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.».

— La direttiva 15 ottobre 1990, n. 90/539/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303, reca:

«Direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.».

— La direttiva 15 novembre 1999, n. 1999/90/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1999, n. L 300, reca:

«Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario di esecuzione degli obblighi comunitari. Gli articoli 4 e 5 così recitano:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare)*. — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. (Comma abrogato).

«Art. 5 *(Attuazioni modificative)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*.».

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)». L'art. 3 così recita:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.».

— Il decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e 12, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23.

2. Inoltre si intende per:

a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, nonché gli uccelli corridori (ratiti), allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera *a)*, destinate all'incubazione;

c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

d) pollame riproduttore: i volatili di settantadue ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

e) pollame da reddito: i volatili di settantadue ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro settantadue ore dal loro arrivo;

g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

h) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

4) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;

m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984;

q) (lettera abrogata dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221);

r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.».

«Art. 11. — I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi:

a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi;

b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;

d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

f) (lettera abrogata dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221).

3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%.

3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

Art. 12. — 1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria è riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:

1) non sono vaccinati;

2) sono vaccinati con vaccino inattivato;

3) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;

2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalità stabilite in sede comunitaria;

d) il pollame da macellazione deve prevenire da branchi che:

1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera *c)*;

2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.»;

d) dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis.* — 1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi.

2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.

2. Ai fini del riconoscimento dello *status* di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari.».

— L'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

02G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità on. Stefania Prestigiacomo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l'on. Stefania Prestigiacomo è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto 11 giugno 2001 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le pari opportunità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 18 relativo al Dipartimento per le pari opportunità, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405, recante il regolamento per l'istituzione ed organizzazione del predetto Dipartimento;

Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 18;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

Visti gli articoli 13, 137 e 141 del Trattato sull'Unione europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;

Vista la relazione della Commissione delle Comunità europee sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, COM (2000) 120 del 7 marzo 2000, nonché le comunicazioni della medesima commissione sull'attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parità fra donne e uomini (2001-2005) n. 355 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;

Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché la direttiva 2000/78 del medesimo Consiglio, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità on. Stefania Prestigiacomo è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione di pari opportunità fra uomini e donne, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna con riferimento ai temi della salute, della scuola, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro e delle cariche elettive;

b) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali;

c) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità;

d) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e successive modifiche;

e) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione.

Art. 2.

Al Ministro per le pari opportunità sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il Ministro per le pari opportunità è altresì delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, ed operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il Ministro per le pari opportunità è delegato a presiedere la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la commissione per le politiche di integrazione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

Il Ministro per le pari opportunità assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro per le pari opportunità è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Il Ministro per le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria. Rappresenta, inoltre, il Governo nel comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della decisione 82/43/CEE della commissione, del 9 dicembre 1981, come modificata dalla decisione 95/420/CE del 19 luglio 1995.

Art. 5.

Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per le pari opportunità è altresì delegato:

a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali di parità e pari opportunità.

Restano salve tutte le competenze attribuite dalla legge o dai regolamenti direttamente al Ministro o al Dipartimento per le pari opportunità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 22

02A03038

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Bonaiuti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 32-*bis*, introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio le competenze in materia di stampa ed editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare all'on. Paolo Bonaiuti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23

02A03044

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti e iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 31 ottobre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti, interessato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 18 giugno 1999 e del 15 dicembre 2000, con i quali, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la richiesta della regione Lazio formulata con nota n. 231 del 4 febbraio 2002;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A02965

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2002.

Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 29 luglio 1998, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 31 marzo 1999 e del 16 giugno 2000 con i quali è stata disposta la proroga del suddetto stato di emergenza;

Vista la nota del 21 gennaio 2002 del Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2816 del 24 luglio 1998, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati, ha chiesta la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari correlati ai dissesti idrogeologici nei comuni di Chieti e Celano;

Vista la deliberazione del Constglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A02963

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cefalù interessato da un gravissimo incendio boschivo nei giorni 10 e 11 agosto 1999.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 27 agosto 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cefalù, interessato da un gravissimo incendio boschivo nei giorni 10 e 11 agosto 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 22 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel predetto territorio;

Considerato che permane una situazione di emergenza che comporta la necessità di portare a compimento gli interventi straordinari adottati che sono volti a favorire il recupero, il consolidamento e la salvaguardia del territorio;

Vista la nota del 27 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inviata al comune di Cefalù riguardante il secondo programma stralcio di interventi urgenti per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito dell'incendio verificatosi;

Vista la nota del 19 dicembre 2001 del sindaco di Cefalù, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto;

Acquisita l'intesa della presidenza della Regione siciliana Dipartimento regionale di protezione civile con nota del 4 febbraio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cefalù (Palermo), sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A02964

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion, nata a Lima (Perù) il 24 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di licenciado en biologia, rilasciato dalla Universidad Ricardo Palma di Lima (Perù) il 13 settembre 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico peruviano di bachiller en biologia conseguito il 4 febbraio 1992 presso la stessa università;

Considerato inoltre che è iscritto al Colegio de Biologos del Perù - Consejo Regional VII, dal 28 dicembre 1995 come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo

n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 26 novembre 1998 e valido fino al 25 novembre 2002 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion, nata a Lima (Perù) il 24 maggio 1966, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 1° marzo 2002

p. *Il capo del Dipartimento:* NERI

02A02933

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Calcium Vit D Sandoz». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 170 dell'11 febbraio 2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 473 del 27 luglio 2000 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcium Vit D Sandoz» nelle confezioni di seguito indicate:

20 compresse effervescenti da 600 mg calcio/ 400 UI colecalciferolo in tubo - A.I.C. n. 034818017/M;

40 compresse effervescenti da 600 mg calcio/ 400 UI colecalciferolo in tubo - A.I.C. n. 034818029/M;

60 compresse effervescenti da 600 mg calcio/ 400 UI colecalciferolo in tubo - A.I.C. n. 034818031/M;

100 compresse effervescenti da 600 mg calcio/ 400 UI colecalciferolo in tubo A.I.C. n. 034818043/M;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la classificazione della confezione da 12 compresse da 7,5 mg;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 22-23 gennaio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale CALCIUM VIT D SANDOZ nella confezione indicata è fissato come segue:

60 compresse effervescenti da 600 mg calcio/400 UI colecalciferolo in tubo - A.I.C. n. 034818031/M - Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 5,79 euro pari a 11.209 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 9,55 euro pari a 18.500 lire (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A02962

DECRETO 26 febbraio 2002.

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma - Policlinico «A. Gemelli» all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico «A. Gemelli» di Milano, in data 15 gennaio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1997 che autorizza le attività di trapianto di rene da cadavere presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A.Gemelli» di Roma;

Vista altresì la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 5 febbraio 1997 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma - Policlinico «A. Gemelli» è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'Istituto di clinica chirurgica generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Castagneto prof. Marco, professore ordinario e primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A.Gemelli» di Roma;

Agnes prof. Salvatore, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo, responsabile modulo funzionale seconda unità operativa di trapiantologia epatica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, professore associato e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Gui dott. Daniele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Sganga dott. Gabriele, ricercatore e aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Magalini dott.ssa Sabina, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Tacchino dott. Roberto, ricercatore e assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Avolio dott. Alfonso, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Foco dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Serino dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02935

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna ad includere nelle équipes responsabili delle attività di trapianto di rene e di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visti i decreti ministeriali in data 2 febbraio 1998 e 4 aprile 2001, con i quali l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna è stata autorizzata ad espletare rispettivamente attività di trapianto di rene e di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna in data 19 settembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nelle équipes già autorizzate all'espletamento delle predette attività, con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, è autorizzata ad includere nelle équipes responsabili delle attività di trapianto di rene e di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali del 2 febbraio 1998 e del 4 aprile 2001, il seguente sanitario:

Ercolani dott. Giorgio, dirigente medico di I livello presso l'unità di chirurgia generale - Mazziotti dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02934

DECRETO 1° marzo 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo ad includere nell'équipe alcuni responsabili delle attività di trapianto di rene prelevati da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo in data 24 febbraio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale i nominativi dei sanitari: dott. Piazza Salvatore, dott. Mezzatesta Piergiorgio, nonché a cancellare i nominativi dei sanitari: dott. Martino Antonio, dott. La Marca Giuseppe e dott. Molica Luigi;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene prelevati da cadavere a scopo terapeutico, i seguenti sanitari:

dott. Salvatore Piazza, dirigente medico di primo livello dell'unità operativa di urologia dell'Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Piergiorgio Mezzatesta, dirigente medico di primo livello dell'unità operativa di pronto soccorso dell'Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

e a cancellare i nominativi dei seguenti sanitari: dott. Martino Antonio - dott. La Marca Giuseppe - dott. Molica Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Idea Casa», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Idea Casa», con sede in Ostuni (Brindisi), piazza Genova, 47, c.a.p. 72017 - costituita per rogito dott. Narciso Ernesto in data 30 marzo 1982, repertorio n. 14337, registro società n. 2659, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1309/190934.

Brindisi, 27 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A02938

DECRETO 27 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Pentagono», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Il Pentagono», con sede in Ostuni (Brindisi), via Ayroldi, 10/8, c.a.p. 72017 - costituita per rogito dott. Grosso Giuseppe in data 8 aprile 1991, repertorio n. 6524, registro società n. 6531, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2159/252813.

Brindisi, 27 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A02939

DECRETO 27 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Emme Emme», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Edilizia Emme Emme», con sede in Brindisi - 72100 - Via dei Mille, 3 - costituita per rogito dott. Errico Michele in data 23 settembre 1987, repertorio n. 11101, registro società n. 5869, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2075/246602.

Brindisi, 27 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A02940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 22 agosto 2001 al 22 settembre 2001 nella provincia di Cosenza;

piogge alluvionali dal 22 agosto 2001 al 22 settembre 2001 nella provincia di Cosenza.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza: grandinate del 22 agosto 2001, del 22 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Aprigliano, Belsito, Carpanzano, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Mangone, Marzi, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano;

piogge alluvionali dal 22 agosto 2001 al 22 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Grimaldi, Rogliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02945

DECRETO 22 febbraio 2002

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Frosinone di cui al decreto 9 novembre 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1377, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 9 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 dicembre 2001 n. 291, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle gelate verificatesi dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001 in provincia di Frosinone;

Vista la nota 9 gennaio 2002 con la quale la regione Lazio chiede di inserire il comune di Paliano tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 9 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001, di cui al decreto 9 novembre 2001 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Paliano (Frosinone), ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02947

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agora S.c.r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria dell'associazione nazionale di rappresentanza nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui si ricava l'insufficienza patrimoniale dell'ente;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agora S.c.r.l.», con sede in Torino, codice fiscale 06949580010, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi deIl'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco D'Agostino, nato a Torino il 2 luglio 1963 ed ivi domiciliato in corso Vittorio Emanuele II, 123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02951

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Accademia musicale professionale Nikita Magaloff - Soc. coop.va a r.l.», in Lenno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 febbraio 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 6 febbraio 2001 effettuate nei confronti della società cooperativava. «Accademia musicale professionale Nikita Magaloff - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lenno (Como), dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Accademia musicale professionale Nikita Magaloff - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lenno (Como), codice fiscale n. 02336170135, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosmo Nardella, nato il 18 dicembre 1964, residente a Milano, via Anfossi, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02952

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnelio Soc. coop. a r.l.», in Ferrandina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 2 luglio 2001, nei confronti della società cooperativa «Tecnelio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrandina (Matera), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnelio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrandina (Matera), codice fiscale n. 00267230779, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in V. (Potenza) il 12 agosto 1963, ed ivi domiciliato con studio in largo Oberdan n. 26 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02953

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, e, da

ultimo, dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 dell'8 novembre 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE, è modificato come segue:

a) il comma 1, dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto, per veicolo si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, avente almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»;

b) il comma 1, dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «1. È consentito il rilascio dell'omologazione CE di ogni tipo di vetro di sicurezza e di ogni materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se gli stessi risultano conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite negli allegati.»;

c) il comma 1, dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, omologato ai sensi del comma 1, dell'art. 2, è attribuito al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CE conforme al modello riportato nell'allegato II A.»;

d) l'art. 5 è soppresso;

e) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II dell'allegato al presente decreto;

f) l'appendice dell'allegato III è soppressa.

Art. 2.

1. L'elenco degli allegati e gli allegati I e II dell'allegato al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° luglio 2002 non è consentito:

a) negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, o l'omologazione, in quanto componente, di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nè

b) negare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli, nonché la vendita o la messa in servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, per motivi concernenti i vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se i vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2002 non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE, e

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte.

3. A decorrere dal 1° luglio 2003 le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente decreto, relative ai vetri di sicurezza in quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

4. In deroga al comma 3, per i pezzi di ricambio si continua a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e la messa in servizio di vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti vetri e materiali:

a) siano destinati a veicoli già in circolazione, e

b) soddisfino le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 4.

1. Nell'allegato I al «decreto sulla omologazione CE» è aggiunto il seguente punto 9.5.1.5: «9.5.1.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	Disposizioni amministrative relative all'omologazione CE	
	Appendice 1:	Scheda informativa relativa ad un tipo di vetro di sicurezza
	Appendice 2:	Scheda di omologazione CE relativa ad un tipo di vetro di sicurezza
	Appendice 3:	Scheda informativa relativa ad un tipo di veicolo
	Appendice 4:	Scheda di omologazione CE relativa ad un tipo di veicolo
ALLEGATO II:	Campo di applicazione e definizioni	
ALLEGATO II A:	Marchi di omologazione CE	
	Appendice 1:	Esempi di marchi di omologazione
ALLEGATO II B:	Specificazioni generali e particolari, prove e requisiti tecnici	
ALLEGATO III:	Veicoli: prescrizioni di montaggio dei parabrezza e dei vetri diversi dai parabrezza sui veicoli	

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI COMPONENTE

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione per un tipo di vetro è presentata dal fabbricante dei vetri di sicurezza.

1.2. Il modello di scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un numero sufficiente di provette o di campioni di vetri finiti dei modelli considerati, stabilito se necessario con il servizio tecnico incaricato delle prove.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4. della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione per un tipo di veicolo relativamente ai vetri di sicurezza è presentata dal costruttore del veicolo.

2.2. Il modello di scheda informativa figura nell'appendice 3 del presente allegato.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

2.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, stabilito se necessario con il servizio tecnico incaricato delle prove.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VETRO DI SICUREZZA O UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti applicabili è concessa l'omologazione CE del tipo prevista all'articolo 4, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello di scheda di omologazione CE con i relativi addendum figurano:
— nell'appendice 2 del presente allegato per l'applicazione del punto 1.1,
— nell'appendice 4 del presente allegato per l'applicazione del punto 2.1.

3.3. A ogni tipo di vetro o tipo di veicolo è attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di vetro o tipo di veicolo.

4. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONE

4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE dei vetri di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE modificata dalla direttiva 2001/92/CE della Commissione

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

0. DATI GENERALI

0.1. Marchio/i (depositato/i) del fabbricante: ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Designazione commerciale (eventualmente): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se è indicato sul vetro [1]: ....

0.4. Categoria del veicolo [2]: ....

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo/i del/gli stabilimento/i di fabbricazione: ....

1. PARABREZZA E ALTRI VETRI

Disegno o disegni sufficientemente dettagliati che permettano di individuare il tipo di dispositivo e illustrino:

1.1. *Per i vetri temperati diversi dai parabrezza:*

1.1.1. superficie massima: ....

1.1.2. angolo più piccolo tra due lati adiacenti del vetro: ....

1.1.3. maggiore altezza del segmento, se del caso: ....

1.2. *Per i parabrezza:* un piano su scala 1: 1 o eventualmente 1: 10 per i veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 o uno schema dettagliato indicante:

1.2.1. posizione del parabrezza rispetto al punto "R" del sedile del conducente, se del caso: ....

1.2.2. angolo di inclinazione del parabrezza: ....

1.2.3. eventualmente, angolo di inclinazione dello schienale del sedile: ....

1.2.4. posizione e dimensione delle zone in cui è effettuato il controllo delle qualità ottiche [3]: ....

1.2.5. superficie sviluppata del parabrezza: ....

1.2.6. altezza massima del segmento del parabrezza: ....

1.2.7. curvatura del parabrezza: ....

1.2.8. elenco dei tipi di veicoli per i quali è chiesta l'omologazione, indicante il nome dei costruttori, nonché il tipo e la categoria dei veicoli: ....

---

[1] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non si riferiscono alla descrizione del tipo di veicolo, del componente o dell'entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, è necessario indicarlo nella documentazione con il segno: "?" (esempio: ABC??123??).

[2] Secondo la definizione fornita nell'allegato IIA della direttiva 70/156/CEE.

[3] Alcuni parabrezza "avvolgenti" possono comportare montanti fittizi del tetto, che sono marcati mediante serigrafia.

1.3. *Per i doppi vetri*

1.3.1. tipo di ciascuno dei vetri costitutivi: ....

1.3.2. tipo di sigillatura (organico, vetro-vetro o vetro-metallo): ....

1.3.3. spessore nominale dell'intercapedine fra i due vetri: ....

1.4. *Materiale utilizzato:*

1.4.1.. Natura del o dei materiali: ....

1.4.2. Colorazione dello o degli intercalari: ....

1.4.3. Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ....

1.4.4. Colorazione del vetro: ....

1.4.5. Conduttori incorporati: ....

1.4.6. Fasce oscuranti: ....

1.4.7. Denominazione chimica della plastica: ....

1.4.8. Colorazione della plastica: ....

1.4.9. Processo di fabbricazione (plastica): ....

Appendice 2

Scheda di omologazione CE

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marchio/i (depositato/i) del fabbricante: ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1): ....

0.4. Categoria del veicolo (2): ....

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

....

0.8. Indirizzo/i del/gli stabilimento/i di fabbricazione: ....

PARTE II

1. Altre informazioni: cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum 1 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di parabrezza ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

PARABREZZA DI VETRO STRATIFICATO

(ordinario, trattato o rivestito di plastica)

1. **Informazioni complementari**

1.1 *Caratteristiche principali*

— Spessore nominale del parabrezza: ....

— Numero delle lastre di vetro: ....

— Numero di intercalari: ....

— Spessore nominale dello o degli intercalari: ....

— Natura e tipo dello o degli intercalari: ....

— Natura e tipo dello o dei rivestimenti plastici: ....

— Trattamento speciale del vetro (SÌ/NO): ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*

— Natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato): ....

— Colorazione del vetro (incolore/colorato): ....

— Colorazione dell'intercalare (totale o parziale): ....

— Colorazione dei o dei rivestimenti plastici: ....

— Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

— Incorporazione di fasce oscuranti (SÌ/NO): ....

— Colorazione del rivestimento: ....

5. **Osservazioni**

....

....

....

5.1. *Documenti allegati*: elenco dei parabrezza (cfr. addendum 7).

Addendum 2 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di parabrezza ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

PARABREZZA DI VETRO-PLASTICA

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Categoria di forma: ....

— Spessore nominale del parabrezza: ....

— Spessore nominale del vetro: ....

— Spessore nominale del o dei fogli di plastica fungenti da intercalari: ....

— Numero dei fogli di plastica: ....

— Natura e tipo del o dei fogli di plastica fungenti da intercalari: ....

— Natura e tipo del foglio di plastica esterno: ....

— Trattamento speciale del vetro (SÌ/NO): ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*

— Natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato): ....

— Colorazione del o dei fogli di plastica (totale/parziale): ....

— Colorazione del vetro: ....

— Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

— Incorporazione di fasce oscuranti (SÌ/NO): ....

5. **Osservazioni**

....

....

....

5.1. *Documenti allegati*: elenco dei parabrezza (cfr. addendum 7).

Addendum 3 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

VETRI A TEMPERA UNIFORME

1. Informazioni complementari

1.1. *Caratteristiche principali*

— Categorie di forma: ....

— Tipo di tempera: ....

— Categoria di spessore: ....

— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*

— Natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato): ....

— Colorazione del vetro: ....

— Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ....

— Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

— Incorporazione di fasce oscuranti (SÌ/NO): ....

1.3. *Criteri omologati*

— Superficie più grande (vetro piano): ....

— Angolo più piccolo: ....

— Superficie sviluppata più grande (vetro bombato): ....

— Altezza maggiore del segmento: ....

5. Osservazioni

....

....

....

Addendum 4 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

VETRI STRATIFICATI DIVERSI DAI PARABREZZA

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Categoria di spessore: ....

— Numero delle lastre di vetro: ....

— Numero di intercalari: ....

— Spessore nominale dello o degli intercalari: ....

— Natura e tipo dello o degli intercalari: ....

— Spessore del o dei rivestimenti plastici: ....

— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: ....

— Trattamento speciale del vetro (SÌ/NO): ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*

— Natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato): ....

— Colorazione dell'intercalare (totale o parziale): ....

— Colorazione del vetro: ....

— Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ....

— Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

— Incorporazione di fasce oscuranti (SÌ/NO): ....

5. **Osservazioni**

....

....

....

Addendum 5 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

VETRI DI VETRO-PLASTICA DIVERSI DAI PARABREZZA

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Categoria di spessore del vetro: ....

— Spessore nominale dell'elemento di vetro: ....

— Trattamento speciale del vetro (SÌ/NO): ....

— Numero dei fogli di plastica: ....

— Spessore nominale del o dei fogli di plastica fungenti da intercalari: ....

— Natura e tipo del o dei fogli di plastica fungenti da intercalari: ....

— Natura e tipo del foglio di plastica esterno: ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*

— Natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato): ....

— Colorazione del vetro (incolore/colorato): ....

— Colorazione del o dei fogli di plastica (totale/parziale): ....

— Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

— Incorporazione di fasce oscuranti (SÌ/NO): ....

5. **Osservazioni**

....

....

....

Addendum 6 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

UNITÀ A DOPPIO VETRO

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Composizione delle unità a doppio vetro (simmetrico/asimmetrico): ....

— Spessore nominale dello spazio: ....

— Metodo di assemblaggio: ....

— Tipo di ciascun vetro: ....

1.2. *Documenti allegati*

— Una scheda per i due vetri di un'unità a doppio vetro simmetrico conformemente all'allegato in base al quale detti vetri sono stati provati o omologati.

— Una scheda per ogni vetro costituente un'unità a doppio vetro asimmetrico conformemente agli allegati in base ai quali detti vetri sono stati provati o omologati.

5. **Osservazioni**

....

....

....

Addendum 7 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di parabrezza ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

CONTENUTO DELL'ELENCO DEI PARABREZZA

Per ciascuno dei parabrezza oggetto della presente omologazione devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

— costruttore del veicolo: ...

— tipo di veicolo: ...

— categoria del veicolo: ...

— superficie sviluppata (F): ...

— altezza del segmento (h): ...

— curvatura (r): ...

— angolo di montaggio (α): ...

— angolo dello schienale (β): ...

— coordinate del punto R (A, B, C) rispetto alla mezzeria del bordo superiore del parabrezza: ...

Descrizione del parametro F del parabrezza

Descrizione dei parametri r ed h del parabrezza

Addendum 8 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro di plastica rigida ai sensi della direttiva 92/22/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/92/CE

VETRI DI PLASTICA RIGIDA DIVERSI DAI PARABREZZA

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Spessore nominale ([1]): ....

— Forme e dimensioni: ....

— Classe attribuita al materiale dal fabbricante: ....

— Denominazione chimica del materiale: ....

— Processo di fabbricazione: ....

— Colorazione: ....

— Natura del rivestimento di superficie: ....

1.2. *Caratteristiche secondarie*:

Incorporazione di conduttori (SÌ/NO): ....

5. **Osservazioni**

....

....

....

([1]) Con una tolleranza del 10 % per i vetri-plastica estrusi: per le altre fabbricazioni la tolleranza è pari (in mm) a ± (0,4 mm + 0,1 e), in cui e è uguale allo spessore nominale in mm.

Addendum 9 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di vetro di plastica flessibile ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

VETRI DI PLASTICA FLESSIBILE DIVERSI DAI PARABREZZA

1. Informazioni complementari

1.1. *Caratteristiche principali*

— Spessore nominale ([1]): ....

— Classe attribuita al materiale dal fabbricante: ....

— Denominazione chimica del materiale: ....

— Processo di fabbricazione: ....

— Colorazione: ....

— Natura del rivestimento di superficie: ....

1.2. *Caratteristiche secondarie:*

Non ci sono caratteristiche secondarie.

5. Osservazioni

....

....

....

([1]) Con una tolleranza pari (in mm) a ± (0.1 mm + 0.1 e), in cui e è uguale allo spessore nominale in mm.

Addendum 10 della scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione CE di un tipo di doppio vetro in plastica rigida ai sensi della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE

UNITÀ A DOPPIO VETRO IN PLASTICA RIGIDA

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Caratteristiche principali*

— Spessore nominale dei singoli fogli: ....

— Spessore nominale dello spazio: ....

— Classe attribuita al materiale di ciascun foglio dal fabbricante: ....

— Denominazione chimica del materiale di ciascun foglio: ....

— Processo di fabbricazione: ....

— Colorazione: ....

— Natura del rivestimento di superficie: ....

1.2. *Caratteristiche secondarie:*

Non ci sono caratteristiche secondarie.

5. **Osservazioni**

....

....

....

Appendice 3

Scheda informativa n. ...

a norma della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE, in applicazione dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, il fabbricante di tali elementi elettronici fornirà le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marchio (depositato) del costruttore: ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.4. Categoria del veicolo (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di fabbricazione: ....

1. PARABREZZA E ALTRI VETRI

Fotografie e/o disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) di un veicolo rappresentativo:

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.5. Parabrezza e altri vetri

9.5.1. Parabrezza

9.5.1.1. Materiale utilizzato: ....

9.5.1.2. Metodo di montaggio: ....

9.5.1.3. Angolo di inclinazione: ....

9.5.1.4. Numero/numeri di omologazione: ....

9.5.1.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: ....

9.5.2. Altri vetri

9.5.2.1. Materiali utilizzati: ....

9.5.2.2. Numero/i di omologazione: ....

9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del dispositivo alzacristalli: ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non si riferiscono alla descrizione del tipo di veicolo, del componente o dell'entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, è necessario indicarlo nella documentazione con il segno: "?" (esempio: ABC ? ?123? ?).

(3) Secondo la definizione fornita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

9.5.3. Vetro del tetto apribile

9.5.3.1. Materiali utilizzati: ....

9.5.3.2. Numero/i di omologazione: ....

9.5.4. Altri vetri

9.5.4.1. Materiali utilizzati: ....

9.5.4.2. Numero/i di omologazione: ....

Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione ([1])

— l'estensione dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto concerne la direttiva 92/22/CEE modificata dalla direttiva 2001/92/CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale) del costruttore: ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcato sul veicolo/componente/entità tecnica ([1]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria ([2]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:

....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Eventuali altre informazioni: cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice della pratica di omologazione depositata presso l'autorità competente, della quale si può richiedere copia.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Cfr. definizione di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Allegato alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo a norma della direttiva 92/22/CEE, come dalla direttiva 2001/92/CE

1. **Informazioni complementari**

1.1. *Descrizione del tipo di vetro utilizzato*

1.1.1. per il parabrezza: ....

1.1.2. per i vetri laterali: ....

1.1.3. per i vetri posteriori: ....

1.1.4. per i tetti apribili: ....

1.1.5. per gli altri vetri: ....

1.2. *Marchio di omologazione CE*

1.2.1. del parabrezza: ....

1.2.2. dei vetri laterali: ....

1.2.3. dei vetri posteriori: ....

1.2.4. dei tetti apribili: ....

1.2.5. degli altri vetri: ....

1.3. *Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione:*

1.4. *Le prescrizioni di montaggio sono state/non sono state (¹) rispettate*

5. **Osservazioni**

....

....

....

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO II

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. **Campo d'applicazione**

La presente direttiva si applica ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri destinati a parabrezza, a vetri d'altro tipo o a divisori sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nonché alla loro installazione, esclusi i vetri per dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e per il cruscotto, i vetri speciali di protezione contro le aggressioni, i parabrezza temperati e quelli destinati a veicoli per terreni accidentati, con una velocità massima di 40 km/h.

2. **Definizioni**

Gli elementi sono quelli contenuti nel paragrafo 2 del regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

ALLEGATO II - A

MARCHI DI OMOLOGAZIONE CE

1. Tutti i vetri di sicurezza, compresi i campioni e le provette presentati per l'omologazione, devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante. Il marchio deve essere chiaramente leggibile, indelebile e visibile.

2. Oltre agli elementi di cui al punto 3.3 dell'allegato I, vanno apposti dei simboli complementari, conformi a quelli definiti dal regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

ALLEGATO II - B

SPECIFICAZIONI GENERALI E PARTICOLARI, PROVE E REQUISITI TECNICI

Salvo per quelle concernenti i parabrezza in vetro temperato (che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva) le disposizioni concernenti le specificazioni generali e particolari, le prove e i requisiti tecnici sono quelle fissate dal regolamento n. 43 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.»

02A02932

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002.

Modifiche al decreto 23 luglio 2001 di abilitazione all'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale I.E.F.Co.S.T.Re» ad istituire ed attivare nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale I.E.F.Co.S.T.Re» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da 15 a 20 unità per ciascuna sede;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale I.E.F.Co.S.T.Re», abilitato con decreto 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi per ciascuna sede al primo anno di corso per un numero massimo di 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02978

DECRETO 12 febbraio 2002.

Modifiche al decreto 29 settembre 1994 di abilitazione all'«Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt» ad istituire ed attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l«'Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da 10 a 15 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt», abilitato con decreto 29 settembre 1994 ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02979

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Udine.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota protocollo n. 38998 del 12 febbraio 2002 dell'ufficio provinciale di Udine, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento per il fermo delle attività catastali dell'ufficio medesimo nella giornata del 29 gennaio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Udine è stato causato dalla installazione del nuovo server per le applicazioni catasto;

Ritenuto che l'ufficio provinciale di Udine con propria nota del 3 gennaio 2002 protocollo n. 438574/01 ha provveduto preventivamente ad informare del mancato funzionamento gli uffici pubblici della provincia di Udine, gli ordini professionali e i comuni della provincia di Udine;

Sentito il garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia, con nota datata 14 febbraio 2002, protocollo n. 1545;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Udine per il giorno 29 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 marzo 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A03039

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2002.

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99. (Deliberazione n. 24/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002;

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 319/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il

Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 4, comma 1, del decreto 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000 e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero delle attività produttive;

il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 20 febbraio 2002 (prot. Autorità n. 003532 del 21 febbraio 2002), l'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al disposto del decreto del Ministero dell'industria 21 novembre 2000 e della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 308/01 (di seguito: deliberazione n. 308/01) e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02 (di seguito: deliberazione n. 20/02);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;

il decreto 21 novembre 2000;

il provvedimento CIP n. 6/92;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato

nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione n. 308/01;

deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione n. 20/02;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, è determinato sulla base delle quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price), rilevate a Rotterdam, dei quattro greggi Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina, pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, nella tabella World Crude Oil Price, e delle quotazioni settimanali di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International, nella tabella Steam Coal Assessment;

alcuni tipi di greggio assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quelli denominati Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina non risultano più quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e non vengono più riportati nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire dal 1° gennaio 2002;

alcuni tipi di carbone assunti a riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, e precisamente quello denominato Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) non viene più riportato dalla pubblicazione Platt's International Coal Report, che ha incorporato la pubblicazione Coal Week International, a partire dal 1° gennaio 2002, mentre quelli denominati Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) sono stati sostituiti, rispettivamente, dai carboni denominati Sud Africa-Richards Bay (11200 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb, 0,8% S, 15% Ash);

ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Considerato altresì che:

ai sensi del comma 42.1 del testo integrato, il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato tra l'altro per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato;

le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002, sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;

la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, ed il termine previsto dall'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del medesimo decreto comportano la necessità di prevedere la copertura, a titolo di acconto e salvo conguaglio, dei costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, del decreto 26 gennaio 2000;

i costi previsti per l'anno 2002 dalla società SoGIN S.p.a. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)* e *iv)*, del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio smantellamento

impianti del ciclo del combustibile nucleare per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*, e presentati all'Autorità in data 27 settembre 2001 non risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001;

Ritenuta l'opportunità di:

modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, individuando le quotazioni dei greggi sostitutive della tipologia Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina e le quotazioni dei carboni sostitutive della tipologia Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) e Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;

adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto dell'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e della variazione della previsione circa le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7;

riconoscere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per il bimestre marzo-aprile 2002, un'aliquota della componente tariffaria A2 pari a quella stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito dell'adeguamento della medesima componente tariffaria stabilito con la deliberazione n. 146/01;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito: testo integrato).

Art. 2.

Modifica della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali.

2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice gas naturale, di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 24/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Saharan Blend e Zuetina con la quotazione media dei due greggi denominati Arabian Light e Iranian Light e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:

Saharan Blend: 1,073;

Zuetina: 1,076.

2.2 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice carbone, di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 24/99, come modificato dalla deliberazione n. 146/01, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002 le quotazioni relative al tipo di carbone denominato Usa-Gulf Coast e Polonia-Baltic Ports (12600 Btu/lb) con quelle relative rispettivamente al carbone denominato Usa-Hampton Roads e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb) moltiplicate per i seguenti fattori moltiplicatori:

Usa-Hampton Roads, quotazione Low: 0,945;

Usa-Hampton Roads, quotazione High: 0,946;

Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione Low: 1,242;

Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb), quotazione High: 1,246.

Art. 3.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

3.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 2001 - gennaio 2002, è fissato pari a 1,555 centesimi di euro/Mcal.

3.2 Il parametro Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari a 3,514 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento dei parametri γ PG, PG_T e della componente CCA

4.1 I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

4.2 Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 è pari a 5,571 centesimi di euro/kWh.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti PV

5.1 I valori della componente PV sono fissati per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 6.

Aggiornamento delle componenti A e UC

6.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a)* a *e)*, del testo integrato e i valori della componente tariffaria UC_4 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

6.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 7.

Disposizioni finali

8.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1º marzo 2002.

Milano, 27 febbraio 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

PARAMETRO γ

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	Parametro γ
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	1,0713
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9130
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	1,1815
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8622
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	1,1393
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	0,9925

TABELLA 2

PARAMETRO PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	12,852
F2	7,269
F3	5,549
F4	3,514

TABELLA 3.1

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI NON DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	5,97
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,09
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	6,58
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,80
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	6,35
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	5,53

TABELLA 3.2

COMPONENTE CCA PER I CLIENTI FINALI DOTATI DI MISURATORI ATTI A RILEVARE L'ENERGIA ELETTRICA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F2, F3 ED F4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	14,14	8,00	6,10	3,87
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,14	8,00	6,10	3,87
Lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	14,14	8,00	6,10	3,87
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,46	7,61	5,81	3,68
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	13,46	7,61	5,81	3,68
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	13,21	7,47	5,70	3,61

TABELLA 4

COMPONENTE PV

TARIFFA D2

Fasce di consumo (kWh/anno)	PV (centesimi di euro/kWh)
da a	
0 1800	2,99
1801 2640	4,46
2641 4440	5,59
oltre 4440	4,46

TARIFFA D3

	PV (centesimi di euro/kWh)
	4,46

TABELLA 5

COMPONENTI TARIFFARIE A E UC

Tipologie di contratto di cui al comma 3.2 del testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC4	
	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/ kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/ punto di prelievo per anno	centesimi di euro/ kWh
Lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	—	0,08	0,08	—	0,83	0,83	—	0,11	0,11	—	0,05	0,05	0,15	0,15	—	0,04
Lettera *b)* Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	—	0,05	0,05	—	0,98	0,98	—	0,21	0,21	—	0,03	0,03	0,15	0,15	—	—
Lettera *c)* Altre istanze in bassa tensione, di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	—	0,08	0,08	—	0,83	0,83	—	0,21	0,21	—	0,05	0,05	0,15	0,15	—	0,03
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,04	0,04	4.469,37	1,03	1,03	—	0,21	0,21	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15	—	0,03
Lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	—	0,04	—	—	0,82	—	—	0,21	—	—	0,02	—	0,15	—	—	—
Lettera *e)* Altre utenze in media tensione	371,85	0,04	—	3.718,79	0,88	—	—	0,21	—	366,68	0,02	—	0,15	—	—	0,02
Lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,04	—	4.689,96	0,84	—	—	0,21	—	366,68	0,02	—	0,15	—	—	0,01

TABELLA 6

COMPONENTI TARIFFARIE A E UC PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 55.2 DEL TESTO INTEGRATO

	A2 (centesimi di euro/kWh)	A3 (centesimi di euro/kWh)	A4 (centesimi di euro/kWh)	A5 (centesimi di euro/kWh)	A6 (centesimi di euro/kWh)	UC4 (centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,04	0,84	0,00	0,02	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato S.p.a. (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730)	0,04	0,84	0,21	0,02	0,15	0,00
Ferrovie dello Stato S.p.a., Società Terni S.p.a. e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02A02980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 marzo 2002

Dollaro USA	0,8734
Yen giapponese	113,02
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,61920
Corona svedese	9,1200
Franco svizzero	1,4681
Corona islandese	88,11
Corona norvegese	7,7455
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57504
Corona ceca	31,578
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,85
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,5555
Lira maltese	0,4000
Zloty polacco	3,6278
Leu romeno	28547
Tallero sloveno	223,4026
Corona slovacca	42,020
Lira turca	1192000
Dollaro australiano	1,6810
Dollaro canadese	1,3850
Dollaro di Hong Kong	6,8123
Dollaro neozelandese	2,0390
Dollaro di Singapore	1,5934
Won sudcoreano	1151,58
Rand sudafricano	10,3061

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03078

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitriolo Teva»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 621 del 6 novembre 2001

Medicinale: CALCITRIOLO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001.

30 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg:

A.I.C. n. 035297062/MG (in base 10), 11P5T6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 7.392 pari a € 3,82 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 12.200 pari a € 6,30 (I.V.A. inclusa);

30 capsule flacone da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297199/MG (in base 10), 11P5XH (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 7.392 pari a € 3,82 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 12.200 pari a € 6,30 (I.V.A. inclusa);

30 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297264/MG (in base 10), 11P5ZJ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.997 pari a € 6,20 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.800 pari a € 10,23 (I.V.A. inclusa).

30 capsule flacone 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297389/MG (in base 10), 11P63F (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 11.997 pari a € 6,20 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.800 pari a € 10,23 (I.V.A. inclusa).

7 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297011/MG (in base 10), 11P5RM (in base 32).

10 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297023/MG (in base 10), 11P5RZ (in base 32).

14 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297035/MG (in base 10), 11P5SC (in base 32).

21 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297047/MG (in base 10), 11P5SR (in base 32).

28 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297050/MG (in base 10), 11P5SU (in base 32).

56 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297074/MG (in base 10), 11PSTL (in base 32).

60 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297086/MG (in base 10), 11PSTY (in base 32).

84 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297098/MG (in base 10) 11P5UB (in base 32).

100 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg:

A.I.C. n. 035297112/MG (in base 10) 11P5US (in base 32).

110 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg:

A.I.C. n. 035297124/MG (in base 10) 11P5V4 (in base 32).

112 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297136/MG (in base 10), 11P5VJ (in base 32).

120 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297148/MG (in base 10), 11P5VW (in base 32).

150 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297151/MG (in base 10), 11P5VZ (in base 32).

160 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297163/MG (in base 10), 11P5WC (in base 32).

168 capsule blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297175/MG (in base 10), 11P5WR (in base 32).

20 capsule flacone da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297187/MG (in base 10), 11P5X3 (in base 32).

100 capsule flacone da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297201/MG (in base 10), 11P5XK (in base 32).

7 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297213/MG (in base 10), 11P5XX (in base 32).

10 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297225/MG (in base 10), 11P5Y9 (in base 32).

14 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297237/MG (in base 10), 11P5YP (in base 32).

21 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297249/MG (in base 10), 11P5Z1 (in base 32).

28 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297252/MG (in base 10), 11P5Z4 (in base 32).

56 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297276/MG (in base 10), 11P5ZW (in base 32).

60 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297288/MG (in base 10), 11P608 (in base 32).

84 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297290/MG (in base 10), 11P60B (in base 32).

90 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297302/MG (in base 10), 11P60Q (in base 32).

100 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297314/MG (in base 10), 11P612 (in base 32).

112 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297326/MG (in base 10), 11P61G (in base 32).

120 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297338/MG (in base 10), 11P61U (in base 32).

150 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297340/MG (in base 10), 11P61W (in base 32).

168 capsule blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297365/MG (in base 10), 11P62P (in base 32).

20 capsule flacone da 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297377/MG (in base 10), 11P631 (in base 32).

100 capsule flacone 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297391/MG (in base 10), 11P63H (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule.

«Calcitriolo Teva» 0,5 mcg: composizione:

principio attivo: calcitriolo 0,5 mcg;

La capsula contiene: idrossianisolo butilato (E320), idrossitoluene butilato (E321), olio di cocco frazionato.

L'involucro della capsula contiene: gelatina, glicerolo, sorbitolo, titanio diossido (E171), giallo chinolino (E104), Patent Blue (E131).

L'inchiostro da stampa contiene: gommalacca raffinata, ossido ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: le capsule di calcitriolo sono indicate per il trattamento di pazienti con osteodistrofia renale al fine di correggere l'anormale metabolismo di calcio e fosfato.

«Calcitriolo Teva» 0,25 mcg: composizione:

principio attivo: calcitriolo 0,25 mcg.

La capsula contiene: idrossianisolo butilato (E320), idrossitoluene butilato (E321), olio di cocco frazionato.

L'involucro della capsula contiene: gelatina, glicerolo, sorbitolo, titanio diossido (E171), giallo chinolino (E104).

L'inchiostro da stampa contiene: gommalacca raffinata, ossido ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: le capsule di calcitriolo sono indicate per il trattamento di pazienti con osteodistrofia renale al fine di correggere l'anormale metabolismo di calcio e fosfato. Calcitriolo è indicato anche per il trattamento di pazienti con osteoporosi post-menopausale conclamata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione: RP Scherer GmbH 69402 Eberbach Baden Postfach 1243.

Confezionato: Teva pharmaceutical Industries Ltd 44102 Kfar Saba PO Box 353 Israele, APS Berk Brampton Road Hampden Park Eastbourne BN229AG East Sussex Inghilterra.

Controllato: APS Berk Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne BN229AC East Sussex Inghilterra, Teva Pharma BV Industrieweg 23 3640 AE Midrecht Olanda, Pharmachemie BV Swensweg 5, Haarlem, Postbus 552 2003 RN Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: le capsule di calcitriolo sono indicate per il trattamento di pazienti con osteodistrofia renale al fine di correggere l'anormale metabolismo di calcio e fosfato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02969

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 664 del 31 gennaio 2002

Medicinale FLUOXETINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35/37 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301047/MG (in base 10), 11P9PR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 21.207 pari a € 10,95 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 35.000 pari a € 18,08 (I.V.A. inclusa);

28 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301136/MG (in base 10), 11P9SJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: Classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 21.207 pari a € 10,95 (prezzo ex-factory,

I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 35.000 pari a € 18,08 (I.V.A. inclusa);

10 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301011/MG (in base 10) 11P9NM (in base 32);

14 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301023/MG (in base 10) 11P9NZ (in base 32);

20 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301035/MG (in base 10) 11P9PC (in base 32);

30 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301050/MG (in base 10) 11P9PU (in base 32);

50 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301062/MG (in base 10) 11P9Q6 (in base 32);

60 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n. 035301074/MG (in base 10) 11P9QL (in base 32);

90 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

A.I.C. n 035301086/MG (in base 10) 11P9QY (in base 32);

100 capsule in flacone HDPE da 20 mg;

AIC n. 035301098/MG (in base 10) 11P9RB (in base 32);

10 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n.035301100/MG (in base 10) 11P9RD (in base 32);

14 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n 035301112/MG (in base 10) 11P9RS (in base 32);

20 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301124/MG (in base 10) 11P9S4 (in base 32);

30 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301148/MG (in base 10) 11P9SW (in base 32);

50 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 35301151/MG (in base 10) 11P9SZ (in base 32);

60 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301163/MG (in base 10) 11P9TC (in base 32);

90 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301175/MG (in base 10) 11P9TR (in base 32);

100 capsule in blister PVC/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035301187/MG (in base 10) 11P9U3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice colloidale anidra, talco, magnesio stearato, blu brillante (E133), giallo di hinolina (E104), eritrosina (E127), indaco carminio (E 132), sodio laurisolfato, gelatina, gommalacca, potassio, nero ossido di ferro (E172) e biossido di titanio (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Alphapharm PTY Limited CNR Garnet and Antimony Streets Carole Park QLD 4300 Australia.

Confezionamento: Kloche Pharma Service GmbH Rudolf Diesel Strasse D-76356 Wiengarten Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 D-64271 Darmstadt Germania;

Mc Dermott Laboratoires Ltd Trading As Gerard Laboratoires 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda;

Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL;

Merck Farma Y Quimica Poligono Merk 08100 Mollet Del Valees Barcellona Spagna.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento di episodi depressivi importanti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02970

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perilgast»

Estratto decreto A.I.C. n. 38 del 12 febbraio 2002

Specialità medicinale: PERILGAST nelle forme e confezioni:

«100 mg compresse» 24 compresse;

«200 mg compresse» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. p. a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelian n. 70, codice fiscale n. 03907010585;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse» 24 compresse;

A.I.C. n. 031955014 (in base 10), 0YH626 (in base 32);

classe: «C»;

«200 mg compresse» 12 compresse:

A.I.C. n. 031955026 (in base 10) 0YH62L (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: «100 mg compresse» 24 compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetil-cellulosa, glicole propilenico, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg compresse» 12 compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, idrossipropilmetil-cellulosa, glicole propilenico, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del bruciore e dell'iperacidità dello stomaco occasionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione elettrolitica per emofiltrazione al bicarbonato con potassio Edwards».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 670 del 13 febbraio 2002

Specialità medicinale: SOLUZIONE ELETTROLITICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO CON POTASSIO EDWARDS.

Titolare A.I.C.: Edwards Lifesciences Germany GmbH Edisonstr. 3-4 85716 Unterschleißheim Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

10 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 035454014/M (in base 10), 11TZ1Y (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe C.

Forma farmaceutica: soluzione per la preparazione di una soluzione per emofiltrazione.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 4,21 g, potassio cloruro 1,34 g., calcio cloruro 2 H_2O 1,98 g, magnesio cloruro 6 H_2O 0,91 g, glucosio monoidrato 9,90 g (equivalenti a 9,0 g di glucosio anidro);

eccipienti: acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili;

elettroliti: NA 72,0 mmol/1 K 18,0, CA 13,5, MG 4,5, C1 153 osmolarità teorica (mOsm/1) 311.

Produzione e controllo: B. Braun Schiwa GmbH & Co KG KG Kattenvenner Str. 32 D-49219 Glandford Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione pronta per l'uso è indicata per il trattamento tramite emofiltrazione continua di pazienti in terapia intensiva con insufficienza renale acuta di qualunque origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02966

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione basica per emofiltrazione al bicarbonato Edwards».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 671 del 13 febbraio 2002

Specialità medicinale: SOLUZIONE BASICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO EDWARDS.

Titolare A.I.C.: Edwards Lifesciences Germany GmbH Edisonstr. 3-4 85716 Unterschleißheim Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2 sacche da 4000 ml;

A.I.C. n. 035455017/M (in base 10), 11UO19 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe C.

Forma farmaceutica: soluzione per la preparazione di una soluzione per emofiltrazione.

Composizione 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 6,18 g, sodio bicarbonato 3,59 g;

eccipienti: anidride carbonica, acqua per preparazioni iniettabili;

elettroliti: NA 148,5 mmol/l Cl 105.75 mmol/l HCO_3 42,75 mmol/l osmolarità teorica (mOsm/l) 297.

Produzione e controllo: B. Braun Schiwa GmbH & Co KG KG Kattenvenner Str. 32 D-49219 Glandford Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione pronta per l'uso è indicata per il trattamento tramite emofiltrazione continua di pazienti in terapia intensiva con insufficienza renale acuta di qualunque origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02967

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione elettrolitica per emofiltrazione al bicarbonato senza potassio Edwards».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 672 del 13 febbraio 2002

Specialità medicinale: «OLUZIONE ELETTROLITICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO SENZA POTASSIO EDWARDS.

Titolare A.I.C.: Edwards Lifesciences Germany GmbH Edisonstr. 3-4 85716 Unterschleißheim Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio2001:

10 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 035450019/M (in base 10), 11U10M (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: Classe C.

Forma farmaceutica: soluzione per la preparazione di una soluzione per emofiltrazione.

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivi: sodio cloruro 4,21 g, calcio cloruro 2 H_2O 1,98, magnesio cloruro 6 H_2O 0,91 g, glucosio monoidrato 9,90 g (equivalenti a 9,0 g di glucosio anidro);

eccipienti: acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili;

elettroliti: NA 72,0 mmol/l CA 13,5, MG 4,5, Cl 135 osmolarità teorica (mOsm/l) 275.

Produzione e controllo: B. Braun Schiwa GmbH & Co KG KG Kattenvenner Str. 32 D-49219 Glandford Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione pronta per l'uso è indicata per il trattamento tramite emofiltrazione continua di pazienti in terapia intensiva con insufficienza renale acuta di qualunque origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02968

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiosan»

Estratto provvedimento UPC/II/1117 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: ANGIOSAN.

Confezioni:

034776017/M - 28 capsule 80 mg;

034776029/M - 28 capsule 160 mg.

Titolare A.I.C.: LP B Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0107/001-002/W020.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: nuovo produttore (Novartis Ringaskiddy LTD, Ringaskiddy, Irlanda) per la fase finale della sintesi del principio attivo valsartan.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02973

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coangiosan»

Estratto provvedimento UPC/II/1118 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: COANGIOSAN.

Confezioni:

034774012/M - 14 compresse rivestite in blister;

034774024/M - 28 compresse rivestite in blister.

Titolare A.I.C.: LP B Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W016.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: nuovo produttore (Novartis Ringaskiddy LTD, (Ringaskiddy - Irlanda) per la fase finale della sintesi del principio attivo valsartan.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbex»

Estratto provvedimento UPC/II/1119 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: NIMBEX.

Confezioni:

031975016/M - «2» 5 fiale da 2,5 ml 2 mg/ml;

031975028/M - «2» 5 fiale da 5 ml 2 mg/ml;

031975030/M - «2» 5 fiale da 10 ml 2 mg/ml.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0109/001/W007.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione e conseguente aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta della glaxosmithkline S.p.a., San Polo di Torrile (Parma - Italia) come sito per la produzione, confezionamento e rilascio dei lotti e variazioni conseguenziali relative alla dimensione dei lotti, istruzioni per l'apertura della fiala, controllo di processo e metodi analitici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02971

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1553 del 15 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch,1-2, Milano, con codice fiscale n. 07089990159;

Specialità medicinale: AROMASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034678019/M - 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678021/M - 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678033/M - 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678045/M - 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678058/M - 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678060/M - 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister;

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622100/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622112/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622124/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622136/M - 100 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622148/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622249/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622252/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622264/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622276/M - 100 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622288/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622389/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622391/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622403/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622415/M - 100 mg 50 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622427/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622528/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622530/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622542/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622555/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622567/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622668/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622670/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622682/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622694/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622706/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622807/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622821/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622833/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622845/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Specialità medicinale: CAVERJECT.

Confezione:

A.I.C. n. 029561139/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 10 mcs;

A.I.C. n. 029561141/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 20 mcg;

Specialità medicinale: CLEOCIN.

Confezione:

A.I.C. n. 028535033/M - 3 ovuli vaginali 100 mg.

Specialità medicinale: CORVERT.

Confezione:

A.I.C. n. 033298011/M - 1 flacone 10 ml.

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Confezione:

A.I.C. n. 034168017/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034168029/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezione:

A.I.C. n. 033632011/M - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632023/M - 60 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632035/M - 20 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033632047/M - 60 compresse 2 mg.

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Confezione:

A.I.C. n. 031835010/M - 14 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

Specialità medicinale: TAVU.

Confezione:

A.I.C. n. 035403017/M - 1 flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml;

A.I.C. n. 035403029/M - 3 flaconi LDPL di gocce oftalmiche da 2,5 ml.

Specialità medicinale: VINCRISTINA PHARMACIA & UPJOHN.

Confezione:

A.I.C. n. 033329018/M - 1 flacone, 1 mg, 1 ml;

A.I.C. n. 033329020/M - 1 flacone, 2 mg, 2 ml;

A.I.C. n. 033329032/M - 1 flacone, 5 mg, 5 ml.

Specialità medicinale: XALACOM.

Confezione:

A.I.C. n. 035402015/M - 1 flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml;

A.I.C. n. 035402027/M - 3 flaconi LDPL di gocce oftalmiche da 2,5 ml.

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezione:

A.I.C. n. 033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033219027/M - 3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopra elencate specialità medicinali fino ad ora registrato a nome della società Monsanto Italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo - Milano, con codice fiscale n. 00798570156.

Specialità medicinale: ARTROTEC.

Confezione:

A.I.C. n. 029757046/M - 10 compresse 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757059/M - 30 compresse 75 mg + 200 mcg.

Specialità medicinale: ASACARD.

Confezione:

A.I.C. n. 034547012/M - 162,5 mg 4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547024/M - 162,5 mg 10 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547036/M - 162,5 mg 28 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547048/M - 162,5 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547051/M - 162,5 mg 100 capsule rigide a rilascio prolungato in blister.

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezione:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10 x 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10 x 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10 x 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100 x 1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

Specialità medicinale: CRONOVER.

Confezioni:

A.I.C. n. 035161013/M - 28 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

A.I.C. n. 035161025/M - 30 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

A.I.C. n. 035161037/M - 50 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

A.I.C. n. 035161049/M - 100 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 180 mg;

A.I.C. n. 035161052/M - 28 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

A.I.C. n. 035161064/M - 30 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

A.I.C. n. 035161076/M - 50 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

A.I.C. n. 035161088/M - 100 CPR a rilascio prolungato in blister AL/PVC/ACLAR da 240 mg;

sono ora trasferite alla società: Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 47 del 15 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società: vecchio titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 - Milano;

codice fiscale n. 07089990159:

medicinale: ADESIPRESS TTS, confezioni A.I.C.

n. 028054017 - «1» 2 sistemi transdermici 2,5 mg + 2 adesivi;

n. 028054029 - 2 sistemi TTS-2 + 2 adesivi;

n. 028054031 - 2 sistemi TTS-3 + 2 adesivi (sospesa);

medicinale: ADESITRIN, confezioni A.I.C.

n. 026068015 - «5 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

n. 026068027 - «10 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

n. 026068039 - «15 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

medicinale: ADRIBLASTINA, confezioni A.I.C.

n. 022393033 - 1 fl liof 10 mg + f solv 5 ml;

n. 022393045 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere liofilizzata;

n. 022393058 - soluzione pronta 10 mg/5 ml;

n. 022393060 -1 flac. soluzione pronta 50 mg/25 ml;

n. 022393084 - «200mg/100ml» 1 flacone soluz. iniett. 200mg/100 ml uso ev;

medicinale: AMPLITAL, confezioni A.I.C.

n. 020121036 - «500 mg capsule» 12 capsule;

n. 020121048 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 500 mg + 1 fiala da 2,5 ml;

n. 020121087 - 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

n. 020121101 - bb gocce orali 20 ml 10%;

n. 020121113 - 1 flac. sospensione os 60 ml 5%;

n. 020121137 - 12 compresse 1 g;

n. 020121152 - 1 flacone g 2 + fiala solvente;

medicinale: CABASER, confezioni A.I.C.

n. 031128010 - «1 mg compresse» 20 compresse;

n. 031128022 - «2 mg compresse» 20 compresse;

n. 031128034 - «4 mg compresse» 16 compresse;

medicinale: CARBALOR, confezioni A.I.C.

n. 028376010 - 8 capsule 200 mg (sospesa);

n. 028376022 - 8 bustine 200 mg (sospesa);

n. 028376034 - sospensione 100 mg/5 ml (sospesa);

medicinale: CARBOPLATINO, confezioni A.I.C.

n. 032776015\G - 1 flacone 50 mg/5 ml;

n. 032776027\G - 1 flacone 150 mg/15 ml;

n. 032776039\G - «450 mg/45 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone;

medicinale: CAVERJECT, confezioni A.I.C.

n. 029561038 - «10 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. da 10 MCG + 1 siringa preriempita da 1 ml;

n. 029561040 - «20 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac. da 20 MCG + 1 siringa preriempita da 1 ml;

n. 029561053 - «10 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac. da 10 MCG + 5 fiale da 1 ml;

n. 029561065 - «20 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac da 20 MCG + 5 fiale da 1 ml;

n. 029561077 - «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml;

n. 029561089 - «10 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml;

n. 029561091 - «20 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml;

n. 029561103 - «5 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac da 5 MCG + 1 siringa preriempita da 1ml + 2 aghi + 2 tamponi disinf.;

n. 029561115 - «5 MCG/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac da 5 MCG + 5 fiale da 1 ml;

medicinale: CEFAMEZIN, confezioni A.I.C.

n. 022662011 - IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

n. 022662062 - IM 1 flac. 500 mg + solv.;

n. 022662098 - IM 1 flac. 250 mg + 1 fiala 2 ml;

n. 022662124 - IV 1 flac. 1 g + solv. 10 ml;

medicinale: CISPLATINO, confezioni A.I.C.

n. 032775013\G - 1 flacone 10 mg/10 ml;

n. 032775025\G - 1 flacone 50 mg/50 ml;

n. 032775037\G - «100 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone;

medicinale: CLEOCIN, confezioni A.I.C.

n. 028535019 - crema vaginale 2% 40 g;

n. 028535021 - crema vaginale 2% 21 gr (sospesa);

medicinale: COLESTID, confezioni A.I.C.

n. 026631022 - 30 bustine 5 g (sospesa);

n. 026631034 - 30 bustine granuli 7,5 g (sospesa);

medicinale: CORLIPROL, confezione A.I.C.: n. 027312014 - «200 mg compresse rivestite» 28 compresse rivestite (sospesa);

medicinale: DALACIN C, confezioni A.I.C.

n. 022633059 - 12 capsule 150 mg;

n. 022633085 - 24 capsule 300 mg;

medicinale: DALACIN T, confezioni A.I.C.

n. 025314016 - «1g/100ml soluzione cutanea» flacone 30 ml;

n. 025314030 - «1g/100g emulsione cutanea» flacone 30 ml;

n. 025314042 - «1g/100g gel» tubo 30 g;

n. 025314055 - «1g/100ml tamponi medicati» 8 tamponi (sospesa);

medicinale: DAUNOBLASTINA, confezione A.I.C.: n. 021035011 - «20mg/10ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 20 mg + 1 fiala 10 ml;

medicinale: DIABOMET, confezione A.I.C.: n. 021252022 - 40 compresse;

medicinale: DIABORALE, confezione A.I.C.: n. 013730015 - 20 compresse 500 mg;

medicinale: DIAMPLICIL, confezioni A.I.C.

n. 022444020 - 12 capsule 500 mg;

n. 022444044 - 1fl 500 mg + f 2,5 ml;

n. 022444057 - 1fl 1 g + f 4 ml;

medicinale: DIPENTUM, confezioni A.I.C.

n. 028431017 - 100 capsule 250 mg;

n. 028431029 - «500 mg compresse» 100 compresse (sospesa);

medicinale: DIROMIC, confezione A.I.C.: n. 028453013 - 8 compresse 250 mg (sospesa);

medicinale: DOSTINEX, confezioni A.I.C.

n. 028988018 - «0,5 mg compresse» 2 compresse;

n. 028988020 - «0,5 compresse» 4 compresse (sospesa);

n. 028988032 - «0,5 compresse» 8 compresse;

medicinale: DOXAPRIL, confezione A.I.C.: n. 020400014 - IV 5 fiale 2,5 ml 50 mg;

medicinale: EPARGRISEOVIT, confezioni A.I.C.

n. 013092010 - ad 6 fiale I + 6 fiale II;

n. 013092022 - bb 6 fiale I + 6 fiale II;

medicinale: EPOSERIN, confezioni A.I.C.

n. 025198019 - IM fl 250 mg + f solv. 2 ml (sospesa);

n. 025198021 - IM fl 500 mg + f solv. 2 ml;

n. 025198033 - IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

n. 025198045 - IV fl 1 g + f solv. 10 ml;

n. 025198058 - IV fl 2 g;

medicinale: ESAPENT, confezioni A.I.C.

n. 027617012 - «500 mg capsule molli» blister 30 capsule molli (sospesa);

n. 027617024 - «1 g capsule molli» blister 20 capsule molli;

medicinale: ESTRADURIN, confezione A.I.C.: n. 018147013 - IM 1 fl +1 f 40 mg;

medicinale: ESTRING, confezione A.I.C.: n. 029758012 - 1 anello vaginale 7,57 MCG/24 ore;

medicinale: FARGANESSE, confezioni A.I.C.

n. 026964015 - 20 confetti 25 mg;

n. 026964027 - 1 flac. sciroppo 0,1% 125 ml;

n. 026964039 - IM 5 fiale 2 ml 50 mg;

medicinale: FARMORUBICINA, confezioni A.I.C.

n. 025197031 - IV fl. liof. 10 mg + f. solv. 5 ml;

n. 025197043 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere liofilizzata;

n. 025197068 - soluzione pronta 10 mg/5 ml;

n. 025197070 - 1 flac. soluzione pronta 50 mg/25 ml;

n. 025197082 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml;

medicinale: FARMOTAL, confezione A.I.C. n. 001537012 - flacone 500 mg;

medicinale: FENOSPEN, confezione A.I.C. n. 010239010 - 10 compresse 1.000.000 U.I.;

medicinale: FENTANEST, confezione A.I.C. n. 020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

medicinale: FLUTAMIDE, confezione A.I.C. n. 034151011\G - «250 mg compresse» 30 compresse;

medicinale: GABBRORAL, confezioni A.I.C.:

n. 014015010 - 12 compresse 250 mg;

n. 014015034 - flacone sciroppo 60 ml;

medicinale: GINETRIS, confezione A.I.C. n. 015137019 - 6 candelette vaginali;

medicinale: GLIOS, confezioni A.I.C.:

n. 028300010 - 14 compresse 100 mg (sospesa);

n. 028300022 - 3 fiale liof. 250 mg + 3 f. solv. (sospesa);

medicinale: IBUSTRIN, confezioni A.I.C.:

n. 025308038 - 30 compresse 200 mg;

n. 025308040 - 48 compresse 200 mg;

n. 025308065 - 6 f liof. + 6 f solv. 200 mg;

medicinale: INITISS, confezioni A.I.C.:

n. 027464041 - 14 compresse 5 mg;

n. 027464054 - 28 compresse 1 mg (sospesa);

medicinale: INITISS PLUS, confezione A.I.C. n. 029116011 - 14 compresse 5 + 12,5 mg;

medicinale: KAPPABI, confezione A.I.C. n. 024320057 - 1 siringa 2 ml 100 mg (sospesa);

medicinale: KELFIPRIM, confezioni A.I.C.:

n. 024395016 - ad 12 capsule;

n. 024395028 - bb sciroppo 100 ml;

medicinale: KELFIZINA, confezione A.I.C. n. 018337028 - 10 compresse 500 mg (sospesa);

medicinale: KILIOS, confezione A.I.C. n. 021586033 - 30 compresse 1 g;

medicinale: KITNOS, confezioni A.I.C.:

n. 021865011 - 15 compresse 200 mg;

n. 021865023 - sospensione os 100 ml;

medicinale: LASTET, confezioni A.I.C.:

n. 029370018 - 40 capsule 25 mg;

n. 029370020 - 20 capsule 50 mg;

n. 029370032 - 10 capsule 100 mg;

n. 029370044 - 10 fiale 100 mg 5 ml;

medicinale: LEPTOFEN, confezione A.I.C. n. 020472015 - IM IV 1 fialoide 10 ml;

medicinale: LINCOCIN, confezioni A.I.C.:

n. 020601023 - 12 capsule 500 mg;

n. 020601035 - IM IV 1 fiala 600 mg 2 ml + 1 siringa;

n. 020601062 - IM IV 1 fiala 300 mg 1 ml + 1 siringa;

medicinale: MEDROL LOZIONE ANTIACNE, confezione A.I.C. n. 020830028 - flacone lozione 25 ml;

medicinale: MEDROL VERIDERM, confezioni A.I.C.:

n. 013947015 - pomata 10 g 0,25% (sospesa);

n. 013947039 - pomata 20 g 0,25% (sospesa);

n. 013947041 - pomata 30 g 0,25%;

medicinale: METAKELFIN, confezioni A.I.C.:

n. 022589016 - 10 compresse;

n. 022589028 - gocce orali 10 ml (sospesa);

medicinale: METIGUANIDE, confezione A.I.C. n. 021037015 - 30 compresse 500 mg;

medicinale: MINIDIAB, confezioni A.I.C.:

n. 022410017 - 30 compresse 5 mg;

022410029 - 40 compresse (sospesa);

medicinale: MYCOBUTIN, confezione A.I.C. n. 028426017 - 30 capsule 150 mg;

medicinale: MYOTENLIS, confezione A.I.C. n. 017084029 - iniett. fl liof. 500 mg + f solv.;

medicinale: NAXOGIN, confezioni A.I.C.:

n. 021449018 - 12 compresse;

n. 021449020 - 14 compresse (sospesa);

n. 021449032 - 20 compresse;

n. 021449044 - 28 compresse (sospesa);

n. 021449057 - 12 compresse 0,5 g (sospesa);

n. 021449069 - 20 compresse 500 mg;

n. 021449071 - 50 compresse 0,5 g (sospesa);

medicinale: NEO MEDROL VERIDERM, confezioni A.I.C.:

n. 019124015 - pomata 10 g (sospesa);

n. 019124027 - pomata 20 g (sospesa);

n. 019124039 - pomata 30 g;

medicinale: NICIZINA, confezione A.I.C. n. 006340032 - 30 compresse 200 mg;

medicinale: NOXON, confezioni A.I.C.:

n. 029294030 - 30 compresse rivestite divisibili 8 mg (sospesa);

n. 029294042 - «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml (sospesa);

n. 029294055 - «8 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine (sospesa);

n. 029294067 - «8 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa);

medicinale: OLBETAM, confezione A.I.C. n. 025307024 - 30 capsule 250 mg;

medicinale: PENICILLINA FARMITALIA, confezione A.I.C. n. 006847014 - iniett. 1 flac. 1.000.000 U.I.;

medicinale: PLATAMINE, confezioni A.I.C.:

n. 024772016 - IV 1 flac.10 mg;

n. 024772028 - IV 1 flac. 25 mg;

n. 024772030 - iniett. 1 fl 50 mg;

medicinale: PROMEDROL, confezioni A.I.C.:

n. 029455045 - fiala 500 mg/5 ml (sospesa);

n. 029455058 - fiala 1000 mg/10 ml (sospesa);

n. 029455060 - 1 fiala - siringa 40 mg/0,8 ml (sospesa);

n. 029455072 - 1 fiala - siringa 125 mg/1,25 ml (sospesa);

n. 029455084 - 1 fiala - siringa 250 mg/2,5 ml (sospesa);

medicinale: PROVERA, confezioni A.I.C.:

n. 020328136 - 50 compresse 100 mg;

n. 020328151 - 30 compresse 250 mg;

n. 020328175 - 10 bustine granulari 500 mg;

n. 020328187 - 10 bustine granulari os 1000 mg;

medicinale: PROVERA G, confezioni A.I.C.:

n. 029037013 - 20 compresse 2,5 mg;

n. 029037025 - 12 compresse 5 mg;

n. 029037037 - 25 compresse 5 mg (sospesa);

n. 029037049 - 12 compresse 10 mg;

n. 029037052 - 25 compresse 10 mg (sospesa);

medicinale: PYOCIANIL, confezione A.I.C. n. 022411033 - IM IV 1 flac. 5 g + f solv. (sospesa);

medicinale: SERMION, confezioni A.I.C.:

n. 022460036 - gtt os fl + fl solv.;

n. 022460063 - IM 4 fl liof. 4 mg + 4 f;

n. 022460087 - 30 confetti;

n. 022460099 - 30 confetti 10 mg;

n. 022460101 - 50 confetti 10 mg;

n. 022460113 - 5 fiale liof + 5 f. solv. (sospesa);

n. 022460125 - iniett. 10 f. liof. 4 mg + 10 f. sol;

n. 022460137 - 30 compresse 30 mg;

n. 022460149 - 50 compresse 30 mg (sospesa);

n. 022460152 - 30 compresse solubili 30 mg;

medicinale: SIDEROGLOBINA, confezioni A.I.C.:

n. 025785092 - 10 flaconcini orali 40 mg;

n. 025785104 - 20 capsule 40 mg;

medicinale: SINTISONE, confezioni A.I.C.:

n. 020692012 - 10 compresse 6,65 mg;

n. 020692024 - 20 compresse (sospesa);

n. 020692051 - gocce orali 1,33% 10 ml;

medicinale: SINTODIAN, confezione A.I.C. n. 020397016 - IM IV fialoide 10 ml 2,5 mg/ml;

medicinale: TOBAN, confezioni A.I.C.:

n. 028471011 - 105 gomme 2 mg (sospesa);

n. 028471023 - 105 gomme 4 mg (sospesa);

medicinale: TOLMICEN, confezioni A.I.C.:

n. 023776014 - crema 30 g 1%;

n. 023776026 - lozione 30 ml 1%;

n. 023776038 - polvere 50 g 0,5% (sospesa);

n. 023776040 - polvere 100 g 0,5%;

n. 023776053 - unguento 30 g 1%;

medicinale: TRI WYCILLINA AP, confezione A.I.C. n. 020971014 - «1.200.000 U.I./2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

medicinale: TUDCABIL, confezioni A.I.C.:

n. 026707024 - 20 capsule 150 mg;

n. 026707036 - 20 capsule 250 mg;

n. 026707051 - «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato (sospesa);

medicinale: UNIDIPIN, confezioni A.I.C.:

n. 028339012 - 14 compresse 20 mg (sospesa);

n. 028339024 - 14 compresse 50 mg (sospesa);

medicinale: WYCILLINA A.P., confezioni A.I.C.:

n. 009740010 - IM flac. 600000 U.I. + solv.;

n. 009740022 - IM flac. 1200000 U.I. + solv.;

medicinale: XANAX, confezioni A.I.C.:

n. 025980057 - 20 compresse 0,25 mg;

n. 025980069 - 20 compresse 0,50 mg;

n. 025980071 - 20 compresse 1 mg;

n. 025980083 - flac. gocce 1 ml/ 0,75 mg 20 ml;

medicinale: ZAVEDOS, confezioni A.I.C.:

n. 027441017 - IV 1 f. liof. 5 mg + f. solv. 5 ml;

n. 027441029 - 1 flac. liof. IV 10 mg;

n. 027441031 - 1 capsula 5 mg;

n. 027441043 - 1 capsula 10 mg;

n. 027441056 - 1 capsula 25 mg;

n. 027441068 - «5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

n. 027441070 - «10 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

medicinale: ZIMOX, confezioni A.I.C.:

n. 023086061 - «500 mg capsule» 12 capsule;

n. 023086097 - «5g/100 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

n. 023086109 - «10 g/100 ml gocce orali, sospensione» 1 flacone gocce 20 ml +1 flacone solvente 16 ml;

n. 023086150 - «1 g compresse» 12 compresse;

n. 023086162 - «500 mg compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

n. 023086174 - «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

e alla società: vecchio titolare A.I.C.: Monsanto Italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo - Milano codice fiscale n. 00798570156;

medicinale: ARTROTEC, confezioni A.I.C.:

n. 029757010 - 30 compresse 50 mg + 200 MCG;

n. 029757022 - 10 compresse 50 mg + 200 MCG;

n. 029757034 - 60 compresse 50 mg + 200 MCG;

medicinale: BASSADO, confezioni A.I.C.:

n. 021635038 - 10 capsule 100 mg;

n. 021635065 - «100 mg compresse» 10 compresse;

medicinale: BIO BIOL, confezione A.I.C. n. 015157011 - IM 5 f liof. 3 ml + 5 f solv. 3 ml;

medicinale: BRASSEL, confezioni A.I.C.:

n. 023708047 - IM IV flebo 5 fiale 250 mg;

n. 023708062 - IM IV flebo 5 fiale 500 mg;

n. 023708086 - IM IV flebo 2 fiale 1000 mg (sospesa);

n. 023708098 - IM IV flebo 3 fiale 1000 mg;

medicinale: CLIMEDETTE, confezione A.I.C. n. 034158016 - «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + «2 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

medicinale: CLINORETTE, confezione A.I.C. n. 034157014 - «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + «2 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

medicinale: DAFNEGIN, confezioni A.I.C.:

n. 025217074 - crema dermica 30 g (sospesa);

n. 025217086 - soluzione 30 ml (sospesa);

n. 025217100 - «1% crema vaginale» 1 tubo 78 g;

n. 025217112 - «100 mg ovuli» 6 ovuli;

n. 025217136 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml;

n. 025217148 - «2% schiuma vaginale» 1 flacone 80 ml;

medicinale: DAVERIUM, confezioni A.I.C.:

n. 027123013 - flacone gocce 30 ml 6 mg/ml (sospesa);

n. 027123049 - 20 compresse 20 mg;

medicinale: DEALGIC, confezioni A.I.C.:

n. 028943013 - 20 capsule 75 mg;

n. 028943025 - 20 capsule 100 mg;

n. 028943037 - 5 fiale 75 mg 3 ml;

n. 028943049 - tubo 50 g gel 1% (sospesa);

medicinale: DEB, confezione A.I.C. n. 022526026 - «soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml;

medicinale: DIERTINA, confezioni A.I.C.:

n. 022600023 - gocce 30 ml;

n. 022600047 - 50 capsule;

n. 022600050 - 10 flac.ni os monodose;

n. 022600062 - 30 compresse 6 mg;

n. 022600086 - 10 flaconcini monodose 20 mg;

medicinale: DIMETROSE, confezione A.I.C.: n. 026845014 - 10 capsule 2,5 mg;

medicinale: DISGREN, confezione A.I.C.: n. 028502019 - 30 capsule 300 mg;

medicinale: EUPRES, confezione A.I.C.:

n. 024728038 - 21 compresse 100 + 25 mg;

n. 024728065 - «mite» 21 compresse 50 + 25 mg;

medicinale: FERROSPRINT, confezione A.I.C.:

n. 020300036 - 10 flaconcini monodose;

n. 020300048 - «62,5 mg/14 ml sciroppo» 1 flacone da 280 ml;

medicinale: FRENAL, confezione A.I.C.:

n. 022481016 - 30 capsule 20 mg;

n. 022481028 - 30 capsule 20 mg c/inal;

n. 022481129 - rinologico soluzione neb 20 ml 3%;

medicinale: FUROIC, confezione A.I.C.:

n. 028173019 - IM IV 5 flac. liof. 15 mg + 5 f. solv.;

n. 028173021 - IM IV 6 flac. liof. 50 mg + 6 f. solv.;

n. 028173033 - 30 compresse 15 mg;

medicinale: GASTROFRENAL, confezione A.I.C.:

n. 024859011 - 20 capsule 100 mg;

n. 024859035 - OS 12 buste 250 mg;

n. 024859047 - 6 bustine granulato 500 mg;

medicinale: GASTRUM, confezione A.I.C.: n. 020775021 - 40 compresse (sospesa);

medicinale: GLIFOSER, confezione A.I.C.:

n. 028302014 - 14 compresse 100 mg (sospesa);

n. 028302026 - 3 fiale liof. 250 mg + 3 f. solv. (sospesa);

medicinale: IDRONEOMICIL, confezione A.I.C.:

n. 011203015 - gocce estemporanee 5 ml;

n. 011203027 - pomata 3,5 g;

medicinale: KATION, confezione A.I.C.:

n. 017619014 - 50 compresse 250 mg;

n. 017619026 - sciroppo 10% 220 g (sospesa);

medicinale: LEVIOGEL, confezione A.I.C.: n. 033428018 - «1% gel» tubo 50 g;

medicinale: LIPOZID, confezione A.I.C.:

n. 025443060 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

n. 025443096 - «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

medicinale: MACMIROR, confezione A.I.C.:

n. 020513014 - 14 candelette;

n. 020513026 - 20 confetti 200 mg;

n. 020513038 - «10% crema» 1 tubo 30 g;

medicinale: MACMIROR COMPLEX, confezione A.I.C.:

n. 023432014 - «10% + 4.000.000 U.I. crema» 1 tubo 30 g;

n. 023432038 - 12 ovuli 500 mg;

medicinale: MAXAQUIN, confezione A.I.C.: n. 027943048 - 5 compresse 400 mg;

medicinale: MICETAL, confezione A.I.C.:

n. 032315018 - «1% crema» tubo 30 g;

n. 032315020 - «1% gel per uso cutaneo» flacone 100 g;

n. 032315032 - «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con dosatore spray;

medicinale: MICUTRIN, confezione A.I.C.:

n. 022403099 - lozione 30 ml;

n. 022403113 - polvere aspersoria g 30;

n. 022403137 - 20 bust. soluz. detergente;

n. 022403164 - crema g 30;

medicinale: MICUTRIN BETA, confezione A.I.C.: n. 022606040 - crema g 30;

medicinale: MIZAR, confezione A.I.C.: n. 028906028 - 12 compresse uso orale 375 mg;

medicinale: NEO GASTRAUSIL, confezione A.I.C.: n. 029025018 - 50 compresse 200 mg;

medicinale: NEOCLYM, confezione A.I.C.: n. 024570018 - 30 compresse 200 mg;

medicinale: NEOTON, confezione A.I.C.:

n. 020502050 - «flebo» 1 flac. 1 g + 1 fl. 50 ml;

n. 020502148 - IM 6 fl. 500 mg + 6 f. solv. 4 ml;

n. 020502151 - IM 6 fl. 750 mg + 6 f. solv. 4 ml (sospesa);

n. 020502163 - IV 6 fl. 750 mg + 6 f. solv. 6 ml (sospesa);

n. 020502175 - flebo 1 flac. 5 g + 1 fl. 50 ml;

n. 020502187 - flebo 1 fl. 10 g + 1 fl. 100 ml (sospesa);

medicinale: NIFEDICOR, confezione A.I.C.:

n. 024608010 - 30 capsule 10 mg;

n. 024608022 - 50 capsule 10 mg;

n. 024608034 - 50 capsule 20 mg;

n. 024608046 - gocce orali 30 ml 2%;

n. 024608059 - «retard» 50 compresse mg 20;

medicinale: NIFEDICRON, confezione A.I.C.:

n. 033746013 - «30 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato;

n. 033746025 - «60 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule rilascio prolungato;

medicinale: NITROSYS, confezione A.I.C.:

n. 033996012 - «5 mg/24 ore cerotti trasdermici» 15 cerotti;

n. 033996024 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

n. 033996036 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

medicinale: OH B12, confezione A.I.C.: n. 016016065 - IM IV 3 f. liof. 5000 MCG + 3 f;

medicinale: PIERMINOX, confezione A.I.C.: n. 027029038 - fl. contagoc. e nebulizz. 60 ml 2% (sospesa);

medicinale: PIROXICAM, confezione A.I.C.: n. 033537010\G - «20 mg capsule» 30 capsule (sospesa);

medicinale: POLIFLU, confezione A.I.C.: n. 024913055 - 10 bustine monodose 0,9 g (sospesa);

medicinale: POLIMOD, confezione A.I.C.:

n. 027632013 - 10 compresse 400 mg;

n. 027632037 - 10 buste 800 mg;

n. 027632049 - 10 flaconcini orali 400 mg;

n. 027632076 - 10 fiale 3 ml 200 mg (sospesa);

medicinale: POLITOSSE, confezione A.I.C.: n. 028860029 - 200 ml flacone sospensione os;

medicinale: SECURPRES, confezione A.I.C.: n. 024499081 - 48 compresse 60 mg;

medicinale: SELOZIDE, confezione A.I.C.: n. 024746012 - 30 compresse;

medicinale: SPIRODERM, confezione A.I.C.:

n. 026145021 - crema 5% 30 g;

n. 026145033 - crema 30 g 2% (sospesa);

medicinale: SURALGAN, confezione A.I.C.: n. 025996063 - 30 compresse 300 mg;

medicinale: SURFOLASE, confezione A.I.C.:

n. 027044015 - p 30 bustine granulare 25 mg;

n. 027044027 - ad 30 bustine 100 mg;

n. 027044039 - 30 capsule 100 mg;

n. 027044041 - flacone sciroppo 1% 200 ml;

medicinale: THEO 24, confezione A.I.C.:

n. 026461020 - «retard» 30 capsule 200 mg;

n. 026461032 - «retard» 30 capsule 300 mg;

medicinale: UNERGOL, confezione A.I.C.: n. 025646011 - 30 compresse 10 mg;

medicinale: UNIDOL, confezione A.I.C.: n. 027709017 - 20 compresse 750 mg (sospesa);

medicinale: VISCOTIOL, confezione A.I.C.:

n. 024297020 - 30 compresse 50 mg (sospesa);

n. 024297032 - 30 bustine granulato 50 mg;

n. 024297069 - bb 40 bustine granulato 25 mg,

sono ora trasferite alla società: Nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a. - Via Robert Koch n. 1.2 - 20152 - Milano - Codice fiscale n. 03004600965;

I lotti dei medicinali prodotti a nome dei vecchi titolari non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02976

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1º settembre 2000-31 dicembre 2001.

Vista l'ipotesi di accordo relativa al personale dirigente dell'area v della dirigenza scolastica sottoscritta in data 10 gennaio 2002;

Visto il parere favorevole condizionato a modifiche di carattere formale del testo dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 10 gennaio 2002, espresso da parte del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2002;

Visto il verbale del 13 febbraio 2002 con il quale le parti firmatarie dell'ipotesi di accordo si impegnano a recepire le modifiche espresse dal Consiglio dei Ministri con parere del 7 febbraio 2002 in sede di firma definitiva del testo dell'accordo;

Vista la certificazione positiva della Corte dei conti espressa in data 28 febbraio 2002 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 1º marzo 2002 alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Aran nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle Confederazioni:

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CIDA

e delle Organizzazioni sindacali:

CGIL/SNS

CISL/Scuola

UIL/Scuola

CONFSAL/SNALS

CIDA/ANP

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato CCNL relativo al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1º settembre 2000-31 dicembre 2001.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione e funzione dei dirigenti scolastici

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente dell'area V, ivi compresi i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza di cui al comma 9 dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico.

2. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

3. Il dirigente scolastico esercita le funzioni per le finalità istituzionali e con l'autonomia, le competenze e la responsabilità definite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo n. 59/1998, che ha integrato il decreto legislativo n. 29/1993 e dalle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º settembre 2000 - 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per la parte economica.

2. In considerazione dei tempi di sottoscrizione del presente CCNL la disdetta può essere data da una delle parti, con lettera raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza. In caso contrario il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Le piattaforme sono presentate con anticipo di trenta giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

TITOLO 2

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell'autonomia, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali della dirigenza scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) Contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale tra Aran e OO.SS. rappresentative, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 165/2001;

b) Contrattazione integrativa, che si svolge:

a livello nazionale in sede di MPI

a livello periferico, in sede di Ufficio scolastico Regionale;

c) Istituti di partecipazione sindacale:

informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali.

Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;

concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 5;

interpretazione autentica dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti;

consultazione di cui all'art. 8;

costituzione di commissioni bilaterali, di cui all'art. 10.

Art. 4.

Informazione preventiva

1. L'amministrazione informa in via preventiva, ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse competenze, con documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 sui criteri generali e le modalità che l'amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:

a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

b) articolazione posizioni dirigenziali

c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

d) valutazione dell'attività dei dirigenti;

e) modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;

f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;

g) misure di pari opportunità;

h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

i) incarichi aggiuntivi;

j) gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti;

k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche;

l) criteri e modalità di conferimento delle reggenze.

Art. 5.

Concertazione a seguito di informazione preventiva

1. Nelle materie previste dalle lettere *B), C), D), E), F), G), I)* e *J)* dall'art. 4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di concertazione per l'esame delle materie medesime.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione l'amministrazione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

Art. 6.

Informazione successiva

1. Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, l'amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici.

2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

Art. 7.

Tempi, procedure materie e livelli di contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal presente contratto e si svolge con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001

2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e regionale, sui criteri generali relativi a:

livello nazionale:

a) criteri generali per la assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato;

b) determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26, comma 1 (incarichi aggiuntivi);

c) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;

d) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

livello regionale:

a) determinazione della retribuzione di posizione;

b) determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;

c) iniziative in materia di pari opportunità;

d) applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e del decreto legislativo n. 242/1996;

e) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

Art. 8.

Consultazione

1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere *h)* e *k)* dell'art. 4.

Art. 9.

Composizione delle delegazioni in sede di contrattazione integrativa

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, è costituita come segue:

dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione o da un suo delegato;

dai dirigenti degli uffici interessati, appositamente individuati dall'amministrazione.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di area firmatarie del presente contratto.

Art. 10.

Altre forme di partecipazione

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'amministrazione scolastica, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 11.

Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4. Con modalità analoghe a quelle indicate ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti, qualora insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione autentica delle clausole oggetto di disaccordo.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. I dirigenti dell'area V hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dirigente scolastico può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le amministrazioni medesime.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

TITOLO 3

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il dirigente scolastico, per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell'art. 1, è assunto dall'amministrazione a tempo indeterminato mediante la stipula, secondo quanto precisato al successivo comma 4, di un contratto individuale, a seguito dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti.

2. Il contratto individuale in questione è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente contratto.

3. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;

c) la durata del periodo di prova;

d) la sede di prima destinazione;

e) le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del

contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è effettuata dagli uffici scolastici regionali in base ai seguenti criteri generali:

a) dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell'istituzione scolastica;

b) responsabilità implicate dall'incarico;

c) eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza;

d) contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca l'istituzione scolastica.

Art. 14.

La formazione dei dirigenti scolastici

1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente scolastico sono assunti dall'amministrazione come processo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.

4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.

5. Il Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.

6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa amministrazione, da altri enti, dall'università, da soggetti pubblici (quali la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o da agenzie private specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

8. Il dirigente scolastico può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente scolastico può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente scolastico ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 15.

Periodo di prova

1. Il dirigente scolastico, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.

2. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal testo unico 16 aprile 1994, n. 297, e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'art. 72 del decreto legislativo n. 165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22.

Art. 16.

Impegno di lavoro

1. In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli.

2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 17.

Ferie e festività

1. Il dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie pari a trentadue giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente scolastico spetta anche la retribuzione di posizione.

2. I dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a trenta giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.

3. Nel caso che presso l'amministrazione o presso la struttura cui il dirigente scolastico è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a

ventotto giornate lavorative, ridotte a ventisei per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.

4. Al dirigente scolastico sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.

5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente scolastico presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.

6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dirigente scolastico che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 18 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente scolastico programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio.

9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente scolastico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente scolastico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente scolastico informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.

12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.

13. Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.

Art. 18.

Assenze retribuite

1. Il dirigente scolastico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico;

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento;

particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico.

2. Il dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.

5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Art. 19.

Norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai fini di eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151/2001.

Art. 20.

Congedi per motivi di famiglia e studio

1. Il dirigente scolastico può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 21.

3. Trovano applicazione l'art. 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. In apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.

4. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di università ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell'area V possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.

Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale.

5. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.

Art. 21.

Assenze per malattia

1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente scolastico che abbia superato

il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni.

2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente scolastico che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente scolastico lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente scolastico, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.

6. Il trattamento economico spettante al dirigente scolastico nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

a) retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione, per i primi nove mesi di assenza;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori 6 mesi.

7. Il dirigente scolastico si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria.

8. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente scolastico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma l.

11. Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dall'ufficio scolastico regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.

Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale può disporre l'utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, in altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.

Art. 22.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.

3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 sulla malattia. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente scolastico non spetta alcuna retribuzione.

4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia nei singoli ordinamenti.

Art. 23.

Affidamento dell'incarico dirigenziale

1.Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali:

caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso uffici dell'amministrazione centrale o regionale, dei programmi e degli obiettivi da realizzare;

attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo dirigente;

risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;

rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 (incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.

È fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo art. 25.

L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal termine dell'incarico precedente.

4. I responsabili dei singoli uffici scolastici regionali effettueranno, con le procedure di cui all'art. 27, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 27, sono tenuti ad assicurare al dirigente scolastico un incarico di norma equivalente.

5. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.

6. Tenuto conto della facoltà dell'ufficio scolastico regionale di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, trova applicazione a tutti i tipi di incarichi dei dirigenti scolastici l'art. 19, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 165/2001.

7. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito dal dirigente regionale a dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici.

8. I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente art. 4; deve essere, altresì, assicurata, da ciascun ufficio scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

Art. 24.

Mutamento di incarichi e mobilità professionale

1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.

2. Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 23, comma 1, del presente contratto.

3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà l'ordine ed i tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi; a tale riguardo possono essere adottati criteri di priorità in ambito prima provinciale e poi regionale. L'aliquota di posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 15% sulla disponibilità totale; tale percentuale può essere modificata in sede di contrattazione integrativa nazionale ove sottoscritta entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL; decorso inutilmente il predetto termine perentorio si applica l'indicata percentuale del 15%.

4. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.

5. In casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, da definirsi a livello di contrattazione integrativa nazionale, è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che, ove concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.

6. I dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere incarichi presso amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.

Art. 25.

Revoca dell'incarico dirigenziale

1. L'amministrazione a seguito della soppressione del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste dall'art. 23, al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza ed affidarne un altro.

2. L'amministrazione può revocare al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla responsabilità dirigenziale.

3. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 del successivo art. 27.

Art. 26.

Incarichi aggiuntivi

1. L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare:

a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

b) presidenza di commissione di esame di licenza media;

c) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;

d) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;

e) direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola;

f) funzione di commissario governativo.

2. Sugli altri incarichi trova applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'amministrazione afferiscono ai fondi regionali di cui all'art. 42 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Se i compensi sono corrisposti dai terzi, anche tali compensi affluiscono al predetto fondo per il trattamento accessorio.

3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività; tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota fino all'80 %.

4. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 2, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

Art. 27.

Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti

1. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche.

2. L'amministrazione, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n.286/1999, definisce privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei

costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

3. Le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti scolastici e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione.

4. L'amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti scolastici nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del dirigente scolastico volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento.

5. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti scolastici prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua.

6. In sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fonderà in particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee.

7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, e in particolare il disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 165/2001.

8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

9. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'ufficio centrale o regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato. Entro i successivi quindici giorni l'amministrazione assume le determinazioni di competenza.

La revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza, per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.

10. La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale

11. L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.

12. La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un dirigente dell'amministrazione scolastica designato dal dirigente generale regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.

Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati dal dirigente generale regionale e di cui uno almeno proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già effettuate.

Il valutatore di prima istanza insieme con i due esperti, ove coinvolti, è tenuto a prendere contatto con l'istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta informazione e conoscenza del valutando e del contesto di riferimento.

La valutazione finale è formulata dal dirigente regionale, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata.

13. I dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati sulla base dei sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio.

14. Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato richiamate dall'art. 34 del presente CCNL.

15. Le risorse della valutazione dell'anno 1999-2000 e 2000-2001 verranno assegnate forfettariamente ai dirigenti scolastici.

La valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno scolastico 2001-2002.

16. Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al presente articolo sarà oggetto di monitoraggio annuale.

Art. 28.

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia già disciplinati agli articoli 21 e 22, ha luogo:

a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;

b) per risoluzione consensuale;

c) per recesso del dirigente;

d) per recesso dell'amministrazione.

Art. 29.

Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 1º settembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.

2. Nel caso di recesso del dirigente scolastico, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente scolastico che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.

4. Il dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'art. 515 del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 30.

Risoluzione consensuale

1. L'amministrazione o il dirigente scolastico possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 31.

Recesso dell'amministrazione

1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

2. Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente scolastico può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente scolastico, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

4. Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il dirigente può altresì attivare le procedure arbitrali disciplinate dall'art. 34.

5. Nel caso previsto dal comma 2, non sono attivabili le procedure arbitrali di cui al comma precedente.

6. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.

Art. 32.

Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Art. 33.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.

2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.

3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.

4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31.

5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.

Art. 34.

Conciliazione ed arbitrato

1. Il dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base della valutazione finale, del recesso o della revoca dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ sottoscritto in data 23 gennaio 2001 in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato.

2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può svolgersi, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

3. Presso le direzioni generali regionali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti scolastici che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.

4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.

5. La richiesta deve indicare:

le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segre-

teria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 35.

Termini di preavviso

1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 29, comma 1° e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) otto mesi per dirigenti scolastici con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente scolastico i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente scolastico, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente scolastico, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 37, lettere *a, b, c, d.*

Art. 36.

Responsabilità civile e patrocinio legale

1. È attivata, sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per tutti i dirigenti dell'area V un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente scolastico, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente medesimo è coinvolto per causa di servizio.

A tal fine è destinata la somma fino a € 258,23 (L. 500.000) «*pro capite*» annua da porre a carico del fondo di cui all'art. 42.

La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e «area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 37.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci:

a) stipendio tabellare;

b) indennità integrativa speciale;

c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

d) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

e) retribuzione di risultato.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

Art. 38.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5 del CCNL 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella medesima Tabella *A*.

Art. 39.

Soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in € 18.798,47 (L. 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.

2. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella Tabella *A*, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è

riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31 dicembre 2000 da ciascun dirigente scolastico.

3. Per la modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei Ministeri dall'art. 41 del CCNL 9 gennaio 1997.

Art. 40.

Nuovo trattamento economico stipendiale

1. A valere sulle risorse previste dall'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate dall'atto di indirizzo del 4 aprile 2001 pari a € 20.658.275,96 (lire 40 miliardi), a decorrere dal 1º gennaio 2001 è corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a € 691,11 (L. 1.338.167).

2. Con decorrenza 31 dicembre 2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di € 1.105,22 (L. 2.140.000), incluso il rateo di tredicesima mensilità, mediante corrispondente riduzione, in via permanente, delle risorse previste dall'art. 42. Tale conglobamento è garantito, in termini di capienza finanziaria, dal valore individuale dell'indennità di direzione che, cessando di essere corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato.

3. Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella Tabella *B*, in € 36.151,98 (L. 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilità, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

Art. 41.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 39 e 40 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 42.

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono costituiti fondi regionali in cui confluiscono l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. L'onere dell'assicurazione contro i rischi professionali prevista all'art. 36 va detratto dalle risorse di cui al presente comma prima della ripartizione nei fondi regionali delle risorse di cui trattasi.

2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori fonti di finanziamento:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2001 un importo pro-capite pari a € 140,48 (lire 272.000) annui lordi;

b) le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio;

c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

d) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26.

3. Concorre a formare il fondo anche l'importo individuale dell'indennità di direzione che cessa di essere corrisposta al momento dell'attribuzione della retribuzione di posizione.

4. Confluiscono permanentemente nel fondo le risorse dell'anno 2001 di cui all'art. 41 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999 non utilizzate per le finalità ivi indicate. Le medesime risorse riferite all'anno 2000, pari a € 7.746.853,49 (lire 15 miliardi) al lordo degli oneri riflessi, sono utilizzabili per le finalità del fondo riferite alla componente retributiva di risultato solo per l'anno 2001.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2001, ed a valere sull'anno 2002, confluiscono altresì nel fondo le risorse che la legge finanziaria per l'anno 2002 stabilirà per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore del personale del presente contratto.

6. Le risorse già dedicate al salario accessorio dovranno essere ripartite in ambito regionale e per l'amministrazione centrale in relazione al numero dei dirigenti scolastici in servizio.

Art. 43.

Retribuzione di posizione

1. Dal 1º gennaio 2001, a valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 42, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da € 1.477,07 (L. 2.860.000) che costituisce la parte fissa, ad un massimo di € 10.329,14 (L. 20.000.000).

2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 13, comma 5.

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 44.

Retribuzione di risultato

1. A partire dall'anno scolastico 2001-2002, ed a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2002, al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 42, in misura pari al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

3. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili.

4. Con riferimento ai trascorsi anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001, in prima applicazione, è corrisposto, per ciascuno dei due periodi, un importo annuo di € 516,46 (L. 1.000.000) per ogni dirigente scolastico. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse di all'art. 42, comma 4.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Art. 45.

Sequenza contrattuale

Entro il 28 febbraio 2002 verranno definite con sequenza contrattuale presso l'ARAN tutte le norme relative all'invio dei dirigenti scolastici all'estero dall'anno 2002-2003.

Art. 46.

Destinazione all'estero dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002

1. La destinazione all'estero dei dirigenti scolastici limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle graduatorie permanenti formulate ai sensi dell'O.M. 16 maggio 1997 ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma successivo, nonché aggiornate escludendo coloro che abbiano già compiuto un periodo all'estero superiore a quattordici anni o che non possano assicurare, per motivi di età, almeno un quinquennio di servizio all'estero e con l'esclusione del personale di cui all'art. 5, comma 6, dell'accordo 11 dicembre 1996.

Le graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di avere efficacia a conclusione dell'anno scolastico 2001/2002.

2. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce:

I fascia: direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; scuole secondarie di primo grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di primo grado ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di primo grado);

II fascia: scuole secondarie di secondo grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di primo e secondo grado).

3. Le graduatorie, ridefinite e riformulate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'Albo del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV - e rimangono esposte per i successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminati i reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.

4. In relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001, l'amministrazione provvederà allo scorrimento delle graduatorie dando la precedenza alle due categorie di personale, che era rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999/2000, che era inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 e che si trovava nelle condizioni di poter ottenere la destinazione all'estero ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996, per l'anno scolastico 2000-2001.

Sulle destinazioni all'estero disposte in base alla graduatoria ridefinita si applica il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996.

Si precisa che nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili.

5. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie.

Art. 47.

Esaurimento di graduatoria

1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie, per esaurimento delle stesse, l'amministrazione, consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato. Similmente, in caso di esaurimento di graduatorie, sono considerati nominabili per l'anno scolastico 2001/2002 per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

Art. 48.

Durata del servizio all'estero

1. Il personale destinatario del presente contratto viene inviato a prestare servizio all'estero nell'anno scolastico 2001/2002 per un periodo di cinque anni.

Art. 49.

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti già adottati dall'amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/200l.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 50.

Personale in particolari posizioni di stato e dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione

1. Per i dirigenti scolastici ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate dall'amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, le determinazioni di cui al comma 7 dell'art. 23 sono assunte dai responsabili degli uffici presso i quali detto personale è utilizzato in base ai seguenti criteri generali:

a) oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;

b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione;

c) responsabilità implicate dalla posizione;

d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.

2. Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 13.

3. Si applica a tutto il personale compreso nell'area V della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.

Il periodo trascorso dal personale compreso nell'area V in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione della pubblica istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. Gli stessi ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.

Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

Art. 51.

Norma di salvaguardia

Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.

Del pari si applicano le norme esistenti per la dirigenza ministeriale in quanto compatibili.

TABELLA *A*

Valori espressi in euro

	Stipendio al 31.12.2000	*IIS*	*Incrementi mensili*	*Stipendio annuo al 1.1.2001*		
			dal 1.1.2001	per dodici mesi	tredicesima mensilità	per tredici mensilità
da 0 a 2	16.881,43	7.263,92	*39,25*	*17.352,44*	1.446,04	*18.798,47*
da 3 a 8	17.657,14	7.263,92	*40,28*	*18.140,55*	1.511,71	*19.652,26*
da 9 a 14	19.952,80	7.263,92	*44,42*	*20.485,78*	1.707,15	*22.192,93*
da 15 a 20	22.242,25	7.263,92	*48,03*	*22.818,62*	1.901,55	*24.720,17*
da 21 a 27	24.556,49	7.263,92	*52,16*	*25.182,44*	2.098,54	*27.280,97*
da 28 a 34	27.614,95	7.263,92	*57,33*	*28.302,87*	2.358,57	*30.661,44*
da 35	29.923,00	7.263,92	*60,94*	*30.654,30*	2.554,52	*33.208,82*

Valori espressi in lire

	Stipendio al 31.12.2000	*IIS*	*Incrementi mensili*	*Stipendio annuo al 1.1.2001*		
			dal 1.1.2001	per dodici mesi	tredicesima mensilità	per tredici mensilità
da 0 a 2	32.687.000	14.064.917	*76.000*	*33.599.000*	2.799.917	*36.398.917*
da 3 a 8	34.189.000	14.064.917	*78.000*	*35.125.000*	2.927.083	*38.052.083*
da 9 a 14	38.634.000	14.064.917	*86.000*	*39.666.000*	3.305.500	*42.971.500*
da 15 a 20	43.067.000	14.064.917	*93.000*	*44.183.000*	3.681.917	*47.864.917*
da 21 a 27	47.548.000	14.064.917	*101.000*	*48.760.000*	4.063.333	*52.823.333*
da 28 a 34	53.470.000	14.064.917	*111.000*	*54.802.000*	4.566.833	*59.368.833*
da 35	57.939.000	14.064.917	*118.000*	*59.355.000*	4.946.250	*64.301.250*

TABELLA *B*

Valori espressi in euro

Stipendio annuo	*18.798,47*
Incremento annuo art. 40, comma 1	*8.984,37*
conglobamento a carico del fondo art. 42	*1.105,22*
Indennità integrativa speciale (inclusa 13^ mensilità)	*7.263,92*
Totale al 31-12-2001	***36.151,98***

Valori espressi in lire

Stipendio annuo	*36.398.917*
Incremento annuo art. 40, comma 1	*17.396.167*
conglobamento a carico del fondo art. 42	*2.140.000*
Indennità integrativa speciale (inclusa 13^ mensilità)	*14.064.917*
Totale al 31-12-2001	***70.000.000***

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le amministrazioni interessate valuteranno congiuntamente la possibilità di indire una procedura unica di identificazione della società di assicurazione che possa riguardare, ai fini dell'assicurazione di cui all'art. 36, anche i dirigenti dell'area I, al fine di ottenere economie di scala.

02A02937

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute del 22 gennaio 2002, recante: «Riconoscimento al sig. Novek Steven Jai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 5, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi sostituito con il seguente: «Riconoscimento al *Dott.* Novek Steven Jai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di *pediatra*».

02A02931

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651062/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035